

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

545° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 2 AGOSTO 1990

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	4
4 ^a - Difesa	»	17
6 ^a - Finanze e tesoro	»	23
7 ^a - Istruzione	»	27
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	39
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	59
10 ^a - Industria	»	64
11 ^a - Lavoro	»	69
12 ^a - Igiene e sanità	»	72
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	77

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	79
2 ^a - Giustizia - Pareri	»	82
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	83
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	»	91
Giunta affari comunità europee - Comitato pareri	»	92

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	93
--------------------	-------------	----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 2 AGOSTO 1990

83ª Seduta

Presidenza del Presidente
MACIS

La seduta inizia alle ore 15,30.

VERIFICA DEI POTERI

Seguito della discussione sulle comunicazioni del senatore Pinto riguardanti le cariche rivestite nelle *holdings*

Riprende la discussione, rinviata nella seduta del 25 luglio 1990, sulle comunicazioni del senatore PINTO, riguardanti le conclusioni del Comitato per le incompatibilità circa le cariche nelle società cosiddette «*holdings*».

Il presidente MACIS riassume i termini dei precedenti dibattiti.

Si apre quindi una discussione, nel corso della quale prendono ripetutamente la parola, formulando varie osservazioni e proposte, i senatori CORRENTI, GALLO, COVI, GAROFALO, FILETTI e il presidente MACIS.

Infine, la Giunta decide all'unanimità di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione, allo scopo di acquisire ulteriori elementi informativi, e in particolare la memoria scritta preannunciata dal senatore Bruno Visentini, riguardante la carica da lui attualmente rivestita.

La seduta termina alle ore 15,45.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 2 AGOSTO 1990

277^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

ELIA

Intervengono il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni Mammi, il Sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Tempestini, ed il Sottosegretario di Stato per l'interno Ruffino.

La seduta inizia alle ore 11,30.

IN SEDE DELIBERANTE

Misure urgenti relative all'Avvocatura dello Stato (1980-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il senatore MURMURA dà conto delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, che si sostanziano nel riferimento, ai fini della copertura dei nuovi posti di avvocato e di procuratore dello Stato, ai concorsi «espletati», e non semplicemente «indetti» nei dodici mesi anteriori all'entrata in vigore della legge. Vista la limitata portata dell'innovazione e l'urgenza del provvedimento, il relatore ne raccomanda la rapida approvazione.

Si apre il dibattito.

Il senatore LOMBARDI rileva che il modesto ampliamento dell'organico dell'Avvocatura dello Stato non giustifica il ricorso alle graduatorie dei concorsi già espletati, misura che può trovar luogo solo eccezionalmente, da parte di una amministrazione, in relazione a cospicue assunzioni di personale. Dichiarò pertanto di astenersi sul provvedimento.

Il senatore GUIZZI esprime preoccupazioni per la modifica introdotta dalla Camera che crea una norma i cui destinatari possono già essere preventivamente identificati.

Il senatore MAFFIOLETTI ritiene opportuno che il Governo fornisca tutti gli elementi che consentano di valutare la portata effettiva della modifica.

Il presidente ELIA si dichiara disposto ad accertare in via informale la reale situazione, in modo da poter giungere all'approvazione del provvedimento prima della pausa estiva.

Il senatore GUIZZI afferma che i chiarimenti richiesti debbono derivare da atti formali e da informative ufficiali. D'altro canto, vista la maggior rilevanza di altri argomenti all'esame del Senato, non ritiene che la Commissione possa definire il provvedimento prima della pausa estiva. Il rinvio dell'approvazione alla ripresa dei lavori, oltre a consentire un approfondimento della tematica, non pregiudica la situazione relativa ai concorsi attualmente in corso di espletamento.

Il senatore PONTONE osserva che l'argomento relativo all'utilizzazione dei concorsi già espletati è stato già trattato durante la prima discussione del provvedimento presso la Commissione; la Camera, tuttavia, ha riproposto, in sostanza, il testo originario del Governo e occorre accertare le reali motivazioni che hanno portato a tale ripristino.

Il sottosegretario RUFFINO ricorda che presso la Camera dei deputati la proposta emendativa, presentata dal presidente della 1^a Commissione, onorevole Labriola, è stata approvata senza discussione; a suo avviso essa non dovrebbe recare alcuna modifica alla situazione esistente, in quanto non sembrano esservi stati concorrenti dichiarati idonei nei concorsi già espletati. Ritiene comunque opportuno un accertamento in proposito.

Dopo un intervento del senatore GUIZZI (ribadisce l'opportunità di rinviare la discussione del provvedimento in attesa di chiarimenti) e del senatore LOMBARDI (osserva che gli elementi di informazione potrebbero essere desunti dai bollettini ufficiali della Presidenza del Consiglio che pubblicano le graduatorie dei concorsi), ha la parola il senatore GALEOTTI, il quale rileva che, indipendentemente dall'accertamento della situazione, costituisce un fatto grave la previsione dell'utilizzo delle graduatorie dei concorsi già espletati, previsione che era contenuta nell'originario testo governativo, poi modificato dal Senato e che la Camera ha sostanzialmente ripristinato.

Si associa a tali considerazioni la senatrice TEDESCO TATÒ, osservando che la norma è espressione di una prassi legislativa poco corretta.

Il presidente ELIA assicura che farà i passi più opportuni per acquisire ufficialmente i dati relativi ai concorsi espletati nell'ultimo anno.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente ELIA avverte che la Sottocommissione per i pareri ha rimesso alla sede plenaria l'esame del disegno di legge n. 2380, di conversione in legge del decreto-legge sulla sospensione delle procedure di rinnovo degli organi di gestione delle Unità sanitarie locali. Propone pertanto di integrare l'ordine del giorno della seduta antimeridiana, con l'esame, in sede consultiva, del predetto provvedimento.

Dopo un breve dibattito, in cui intervengono i senatori SANTINI, GUZZETTI, GUIZZI, MAFFIOLETTI e VETERE, la Commissione all'unanimità conviene con la proposta del Presidente.

IN SEDE CONSULTIVA

Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (1138-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente ELIA dà, immediatamente, la parola al ministro Mammi, in quanto il rappresentante del Governo dovrà successivamente assentarsi per presenziare alla seduta della Commissione lavori pubblici.

Il ministro MAMMÌ illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, soffermandosi in particolare sull'articolo 8, recante disposizioni sulla pubblicità, e sui suoi rapporti con la direttiva del Consiglio delle comunità europee del 3 ottobre 1989.

Dopo aver evidenziato le diversità ravvisabili fra la normativa approvata e l'articolo 11 di tale direttiva, fa presente che l'articolo 20 della direttiva medesima dava la facoltà agli Stati membri di prevedere condizioni differenti da quelle stabilite circa l'inserimento pubblicitario nelle trasmissioni destinate unicamente al territorio nazionale e che non possono essere captate da altri Stati membri. In effetti il testo originario del Governo non conteneva disposizioni sulle interruzioni pubblicitarie, che sono state inserite successivamente da parte del Senato. L'articolo 25 della direttiva obbliga gli Stati membri a conformarsi ad essa entro il 3 ottobre 1991, ma tale obbligo non riguarda ovviamente le disposizioni in materia di pubblicità, di cui al citato articolo 11. Del resto, in ottemperanza del disposto di cui al comma 2 dell'articolo 25 della direttiva, il Governo italiano aveva comunicato alla Commissione il testo delle disposizioni contenute nel disegno di legge. Il Presidente della Commissione delle Comunità europee ha fatto pervenire una serie di osservazioni su tale testo, che non attengono tuttavia alla questione relativa all'interruzione pubblicitaria dei programmi televisivi.

Rispondendo ad una interruzione del senatore CABRAS, il Ministro rileva che è contraria al senso comune la tesi secondo la quale

l'inserimento di norme circa l'interruzione pubblicitaria (inserimento che, va ribadito, è intervenuto successivamente alla presa di posizione da parte del Presidente della Commissione delle Comunità europee) doveva tener conto della disciplina comunitaria.

Anche sulla disciplina degli indici di affollamento il testo approvato dalla Camera dei deputati si discosta dalle prescrizioni comunitarie, in virtù della già citata previsione dell'articolo 20, che consente agli Stati membri di dettare condizioni diverse da quelle stabilite dall'articolo 18 della direttiva.

Il Ministro richiama l'attenzione della Commissione sul comma 17 dell'articolo 8, in base al quale le disposizioni concernenti la trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria pubblica e il limite massimo degli introiti pubblicitari hanno validità fino al 31 dicembre 1992.

Una modifica di particolare rilievo è invece stata apportata all'articolo 10, comma 4, secondo il quale, in materia di diritto di rettifica, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, nel caso in cui il concessionario privato o la concessionaria pubblica ritengano che non ricorrono le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopongono, entro il giorno successivo alla richiesta, la questione al Garante per l'editoria, che si pronuncia entro cinque giorni e, ove ritenga fondata la richiesta, trasmette la rettifica stessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia.

Il ministro Mammi dà altresì conto delle nuove disposizioni concernenti le imprese concessionarie di pubblicità, di cui all'articolo 15 del testo approvato dall'altro ramo del Parlamento. In particolare, fa presente che, qualora i concessionari privati o la concessionaria pubblica si trovino in situazioni di controllo ovvero di collegamento nei confronti di imprese concessionarie di pubblicità, queste ultime non possono raccogliere pubblicità per più di tre reti televisive nazionali o due reti nazionali e tre reti locali o una rete nazionale e sei locali, ivi incluse quelle di cui sono titolari i soggetti controllanti o collegati. Eventuali ulteriori contratti stipulati dalle concessionarie devono concernere pubblicità da diffondere con mezzi diversi da quello radiofonico e televisivo, e comunque in misura non superiore al 2 per cento degli investimenti pubblicitari complessivi dell'anno precedente. Tali disposizioni si applicano anche alle società concessionarie di pubblicità che abbiano il controllo di imprese titolari di concessioni per la radiodiffusione sonora o televisiva o che siano ad esse collegate.

Il disegno di legge n. 1138-B si preoccupa altresì di garantire una riserva a favore delle opere di origine italiana, alle quali, secondo quanto previsto all'articolo 26, comma 3, deve essere riservato non meno del 50 per cento del tempo di trasmissione effettivamente destinato alle opere europee. Di tale percentuale, per quanto riguarda i film cinematografici, un minimo di un quinto deve essere costituito da opere prodotte negli ultimi cinque anni. Il nuovo testo approvato dalla Camera si preoccupa altresì di istituire, presso l'ufficio del Garante per l'editoria, un consiglio consultivo per gli utenti (articolo 28).

Ha quindi la parola il relatore, senatore MURMURA, il quale ricorda anzitutto che sono già trascorsi quattordici anni dalla sentenza della

Corte costituzionale che legittimava l'emittenza locale, cinque dalla legge che, in via provvisoria, legittimava la situazione esistente, due dalla sentenza della Corte che invitava il Parlamento ed il Governo a disciplinare il complessivo sistema radiotelevisivo. Occorre pertanto a suo avviso anzitutto dare atto alle forze politiche presenti in Parlamento, che hanno tentato di dare soluzione al problema attraverso la presentazione di numerose iniziative legislative, ed al governo De Mita che per primo ha dato risalto alla materia nel proprio programma, per aver svolto ogni possibile sforzo al fine di pervenire alla definizione di una nuova disciplina.

La competenza della Commissione affari costituzionali - prosegue il relatore - deve incentrarsi essenzialmente su alcuni punti del disegno di legge: la precisazione del tetto monetario per la pubblicità della Rai, il rapporto tra stampa e reti televisive, al fine di evitare di dar luogo a posizioni dominanti, le norme cosiddette *antitrust*, i vincoli ed i limiti del tetto pubblicitario, le interruzioni pubblicitarie, la tutela dei minori e la scelta dell'organo a ciò preposto. Alla normativa già ricompresa nel disegno di legge n. 1138-B egli avrebbe comunque aggiunto delle norme di principio volte ad evitare gli attuali livelli di scurrilità e di invito al consumismo, che caratterizzano i programmi di tutte le reti televisive, ivi incluse quelle Rai.

La Camera dei deputati ha esaminato il disegno di legge in modo approfondito. È stato fissato il limite temporale del dicembre 1992 per il canone, gli indici di affollamento ed il tetto per le entrate pubblicitarie della Rai. A tale proposito, il senatore Murmura rileva che il testo della più volte citata direttiva comunitaria non è sempre di interpretazione chiara nè univoca.

Altre modifiche hanno avuto ad oggetto la composizione del «paniere» per il calcolo del tetto massimo di concentrazione pubblicitaria, la possibilità di trasferire pubblicità dalle reti nazionali a quelle locali, il limite delle interruzioni dei film. Tale ultimo aspetto riveste particolare delicatezza: per questi motivi - prosegue il relatore - il disegno di legge prevede delle deroghe per i film già programmati, giacchè ogni disciplina legislativa deve tener conto, con spirito gradualista, della situazione sulla quale essa va a produrre effetti. Norme specifiche sono poi dettate a tutela della cinematografia europea ed italiana, affetta da una grave crisi, anche di carattere qualitativo.

Il disegno di legge garantisce comunque la libertà dell'informazione, assicurando risorse certe per l'editore pubblico a mezzo di due voci - il canone e la pubblicità - riconoscendo attraverso il primo la natura pubblica ed i compiti di pubblico servizio, ed attraverso il secondo le esigenze di impresa. Il provvedimento consente altresì ai privati il diritto di accesso al settore radiotelevisivo, nel quadro, assai timido, di una liberalizzazione dell'etere.

Il relatore ricorda quindi un'opinione diffusa, in base alla quale si è sostenuta l'esigenza di contenere ed in qualche modo di contrastare l'attuale sostanziale situazione di duopolio. È comunque a suo avviso opportuno riconoscere l'esistenza di una situazione di fatto, nella quale il gruppo Berlusconi possiede una quota rilevante del mercato pubblicitario ed una grossa quota degli investimenti pubblicitari per le

televisioni. Sulla base di queste osservazioni, propone comunque alla Commissione l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore GALEOTTI, in considerazione della necessità di esaminare in maniera approfondita le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, chiede il rinvio del seguito dell'esame alla seduta della Commissione, già convocata per il pomeriggio.

La Commissione concorda, ed il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1990, n. 199, recante sospensione delle procedure di rinnovo degli organi di gestione delle unità sanitarie locali (2380)

(Parere alla 12^a Commissione)

Riferisce il senatore SANTINI, il quale ricorda che la legge di riforma delle autonomie locali ha imposto procedure particolarmente accelerate per il rinnovo degli organi delle USL. Poiché è in corso di approvazione il disegno di legge di riordino del sistema sanitario nazionale, si è resa necessaria l'adozione del decreto-legge, del quale il disegno di legge n. 2380 reca la conversione, al fine di evitare che gli organi di gestione delle USL, da rinnovare ai sensi della legge sulle autonomie locali, vengano poi a decadere entro breve tempo, in applicazione della nuova normativa. Per questi motivi propone l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in esame, pur riconoscendo che avrebbero potuto essere compiute scelte diverse da quelle ivi contenute. Il relatore auspica comunque un tempestivo esame del disegno di legge di riordino del sistema sanitario nazionale, osservando che, in sede consultiva, la Commissione dovrà prestare particolare attenzione a taluni aspetti della riforma che sono a suo avviso fonte di perplessità.

Si apre il dibattito.

Il senatore VETERE rileva che la sospensione in via d'urgenza delle procedure di rinnovo degli organi di gestione delle USL non è giustificabile. A suo avviso non si sarebbero dovuto derogare alle previsioni della normativa vigente unicamente perchè è in corso l'esame del disegno di legge di riforma, che peraltro non introduce innovazioni incisive in ordine ai meccanismi per la scelta degli amministratori delle USL, come invece da tempo richiesto dalla sua parte politica. In realtà - prosegue il senatore Vetere - le misure d'urgenza in esame sono state adottate per assicurare ai partiti della maggioranza, attualmente impegnati in frenetiche trattative per la formazione delle giunte degli enti locali, un maggior lasso di tempo per provvedere alla spartizione dei comitati di gestione. La sospensione del termine si rivelerà comunque a suo avviso inutile allo scopo. Per questi motivi, si dichiara contrario al disegno di legge n. 2380.

Concorda la senatrice TEDESCO TATÒ, la quale, anche convenendo circa l'utilità di un regime transitorio, in attesa della urgente riforma delle USL, sottolinea il dissenso del Gruppo comunista per la soluzione adottata dal disegno di legge in esame.

Il senatore MURMURA, riconosciuta l'opportunità del ricorso al provvedimento d'urgenza, fa osservare che il decreto-legge in conversione si presta a numerosi equivoci. I comitati di gestione delle USL non sono infatti sempre eletti dai consigli comunali, ma coincidono talora con i membri di altri organi elettivi degli enti locali. Per questi motivi sarebbe stato a suo avviso preferibile unicamente congelare i comitati di gestione esistenti, in attesa della approvazione del disegno di legge di riforma, differendo a tal fine al 31 dicembre il termine per il rinnovo degli organi di gestione delle USL.

La Commissione, con il voto contrario del Gruppo comunista, esprime quindi parere favorevole, con l'osservazione proposta dal senatore Murmura.

La seduta termina alle ore 13,20.

278^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ELIA

Interviene il sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni Tempestini.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA

Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (1138-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8^a Commissione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

La senatrice TOSSI BRUTTI si sofferma specificamente sui rapporti fra l'articolo 20 della direttiva comunitaria e l'articolo 8 del disegno di legge. La facoltà di prevedere condizioni diverse da quelle stabilite dalla normativa comunitaria in materia di pubblicità è consentita solo per le trasmissioni destinate al territorio nazionale e che non possono essere captate negli altri Stati membri. Ciò corrisponde all'ambito di operatività delle disposizioni comunitarie che non possono avere a riguardo fenomeni che si esauriscano nel territorio di un singolo Stato

membro: tale principio trova conferma, del resto, nel preambolo della direttiva e nel comma 3 dell'articolo 2, che fa riferimento anche alle trasmissioni televisive destinate esclusivamente ad essere captate in paesi terzi. D'altro canto, il concetto di trasmissione televisiva destinata al territorio nazionale è addirittura più ristretto di quello di emittenza locale, come è specificato nella comunicazione del Presidente della Commissione delle Comunità europee, anche se con riferimento al diverso problema degli indici di affollamento.

Appaiono quindi fragili le basi argomentative del Governo, che ha giustificato la possibilità di disattendere il termine di entrata in vigore della direttiva.

Il testo approvato dalla Camera dei deputati appare, poi, significativamente peggiorativo rispetto a quello del Senato, in quanto non fa menzione dei criteri inerenti al contenuto dei messaggi pubblicitari, derivanti dalla tutela dei consumatori e del diritto d'autore.

La normativa in tema di raccolta della pubblicità, infine, precostituisce quella situazione di oligopolio che la Corte costituzionale ha giudicato non conforme alle esigenze del pluralismo nell'informazione.

Il senatore SANTINI rileva che l'enfatizzazione che ha caratterizzato il dibattito sul provvedimento non ha consentito di apprezzarne alcuni contenuti innovativi, che viceversa meriterebbero una positiva considerazione, proprio sotto i profili attinenti alla competenza della Commissione. In particolare la normativa sul Garante per la radiodiffusione e l'editoria testimonia la volontà di delimitare il campo di decisione degli organi politici istituzionalmente preposti al governo del settore. Inoltre, andrebbe segnalata la necessità di approfondire la tematica attinente alla legislazione necessaria ad attuare numerose prescrizioni contenute nel provvedimento.

Ad avviso del senatore ACQUARONE, l'articolo 8 del disegno di legge, nonostante dichiarati di attuare la direttiva comunitaria più volte citata, introduce una disposizione che si pone in suo contrasto. Tuttavia, la normativa comunitaria, essendo prevalente sulle disposizioni difformi degli ordinamenti interni, rischia di vanificare le prescrizioni contenute nella disposizione citata. Infatti, all'atto dell'entrata in vigore della direttiva, la Corte di giustizia delle Comunità europee, investita di un eventuale ricorso per l'inosservanza da parte dell'Italia di tale atto, potrebbe di fatto inficiare la normativa interna.

Il senatore GUIZZI, premesso il proprio apprezzamento per il clima sereno in cui si sta svolgendo il dibattito in Commissione, ritiene che la particolare situazione politica, che ha accompagnato la discussione del provvedimento, abbia fatto perdere di vista alcuni aspetti di notevole rilevanza in esso contenuti, che sembrano andare incontro all'esigenza di tutela della libertà e del pluralismo nell'informazione (si pensi all'obbligo anche per le emittenti private di diffondere notiziari). Nell'ambito delle situazioni costituzionalmente garantite, occorre distinguere, tuttavia, fra la tutela dei diritti di libertà e la tutela del diritto d'autore, che accanto ad aspetti relativi alla personalità, attiene prevalentemente a profili economici.

Conferma, comunque, il giudizio positivo del Gruppo socialista sul testo approvato dalla Camera.

Il senatore PASQUINO fa presente la gravità rappresentata dal fatto che una normativa interna, disciplinante un settore per l'innanzi non regolamentato, violi una direttiva comunitaria già esistente. Tale situazione è ben diversa da quella che si verifica nel caso in cui la normativa comunitaria venga ad incidere su fattispecie già disciplinate dal diritto interno e si tratti di adeguare la legislazione italiana a quella europea.

Si augura quindi che possano essere messe in atto le procedure atte a sanzionare la violazione della direttiva da parte della legge in corso di approvazione.

Il senatore CABRAS non condivide la tesi esposta dal ministro Mammi, secondo la quale sussisterebbe la possibilità di derogare alla direttiva comunitaria eludendo il termine di scadenza previsto per la sua attuazione. I dubbi sulla costituzionalità del provvedimento sono già stati esposti nel corso dell'esame del testo originario e riguardano, essenzialmente, la possibilità di concentrazione nel campo informativo: il provvedimento non innova sostanzialmente la situazione esistente, che la Corte costituzionale ha giudicato non in contrasto con il principio della libertà di informazione, solo perchè transitoria. Si augura quindi che il predetto consesso possa in futuro assumere un atteggiamento ancor più rigoroso. Ritiene che la propria posizione sia condivisa da larghi settori dell'opinione pubblica e del Parlamento, come dimostrato dal ricorso da parte del Governo al voto di fiducia su alcuni articoli del provvedimento.

Replicando ad un'interruzione del senatore Santini (che faceva osservare come la Camera abbia approvato il disegno di legge a scrutinio segreto), il senatore Cabras precisa che il dissenso verso il provvedimento, da parte di una componente del partito di maggioranza relativa, si è sempre manifestato apertamente e in maniera leale.

Il senatore BOATO, osservando che il dibattito al Senato sul disegno di legge rischia di essere meramente rituale, annuncia il proprio voto contrario.

Il presidente ELIA, prendendo spunto da una lettera dell'onorevole Guarino, resa nota nei giorni scorsi, si sofferma sui profili di costituzionalità del disegno di legge, rilevando che le obiezioni mosse non sono di poco peso, così pure non sembrano sfornite di fondamento le opinioni di quanti propendevano a suo tempo per la previsione di due reti come limite massimo per ciascun concessionario. Si tratta però di profili sui quali il legislatore ha già adottato un orientamento, anche se non è da escludere che la Corte Costituzionale possa a sua volta vagliare questi aspetti. La Commissione ha espresso le proprie perplessità nel corso del primo esame del provvedimento. La verifica dell'osservanza della disciplina comunitaria da parte di esso sarà approfondita dalla competente Giunta del Senato, ma anche questo tema non è estraneo alla competenza della Commissione nella prospettiva del rispetto del sistema delle fonti.

Un primo interrogativo riguarda la capacità del disegno di legge a corrispondere alla previsione dell'articolo 39, secondo cui la nuova disciplina fornisce attuazione alla direttiva del Consiglio CEE del 3 ottobre 1989, n. 552; risalta subito il confronto con il documento di risposta del Presidente della Commissione CEE, secondo cui il disegno di legge, nel testo allora in discussione, non aveva come obiettivo la trasposizione nell'ordinamento giuridico italiano della richiamata direttiva comunitaria. Ne discende quindi un certo grado di perplessità, che si accresce nel passo successivo, ove la Commissione CEE segnala le disposizioni che diverrebbero incompatibili con il diritto comunitario «allo scadere del termine fissato dalla direttiva per l'adeguamento della legislazione italiana in materia (3 ottobre 1991)». Tale affermazione può ritenersi, in buona sostanza, interpretativa dell'articolo 20 della direttiva ed è probabilmente da escludere che le modifiche introdotte nel frattempo dalla Camera dei deputati siano sufficienti a mutare il senso di questa presa di posizione.

La direttiva comunitaria non è certo un modello di limpidezza, anche a causa delle varie negoziazioni a cui è stata sottoposta. Anche a voler tutto ammettere, le condizioni di diversificazione, che la direttiva riconosce a ciascun paese per l'inserzione dei messaggi e per i limiti pubblicitari, rappresentano un oggetto diverso dalla previsione di un termine, il quale non si presta per la sua stessa natura ad alcuna flessibilità. L'articolo 20 ammette quindi una elasticità di applicazione non consentita dall'articolo 25 della direttiva: il periodo transitorio decorre quindi per ciascun Stato membro dall'emanazione della direttiva stessa ed è destinato a scadere il 3 ottobre 1991, esattamente due anni dopo.

Dopo aver citato quindi una sentenza della Corte di appello di Roma, I Sezione civile (16 ottobre 1989, n. 2058), che ha dato un'interpretazione rigorosa della disciplina vigente per quanto riguarda la facoltà di disporre interruzioni pubblicitarie degli spettacoli filmici (in base all'articolo 20 della legge n. 633 del 1941), il presidente Elia si ricollega all'intervento della senatrice Tossi Brutti, la quale è sembrata condividere l'interpretazione offerta dal presidente Delors nel richiamato documento, per quanto riguarda le trasmissioni limitate al territorio nazionale. Secondo una autorevole dottrina la direttiva sul punto può anche essere interpretata nel senso secondo cui dovrà essere oscurata l'ultima rete di ripetitori nazionali in vicinanza di una frontiera, secondo dunque un criterio ancor più restrittivo.

In ogni caso, prosegue il presidente Elia, è difficile sostenere la legittimità di una deroga al termine del 3 ottobre 1991, termine del quale si è avuta piena consapevolezza soltanto recentemente, quando da parte di qualcuno si è inteso differire nel tempo l'entrata in vigore della nuova disciplina. Il periodo transitorio deve necessariamente concludersi anche per il nostro paese entro il 3 ottobre 1991. Certamente l'Italia si è resa spesso inadempiente nei confronti di termini comunitari, ma ciò spesso è accaduto in applicazione di norme previgenti. In questo caso invece la perplessità deriva dal fatto che il legislatore non ha ancora varato questa normativa ed il Governo si è ritenuto in condizione di porre la questione di fiducia su una problematica che non appare in alcun modo opinabile.

Il relatore, senatore MURMURA, sottolinea come nel corso dell'esame del provvedimento, l'attenzione della Commissione si sia appuntata sul rapporto tra esso e la più volte citata direttiva CEE. Si sofferma quindi in particolare sulla norma contenuta all'articolo 15, comma 16, che prevede l'applicabilità delle norme concernenti l'inserimento di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali a decorrere dal 1° gennaio 1993, limitatamente alle opere ultimate per le quali i concessionari hanno acquisito i diritti all'utilizzazione antecedentemente al 30 giugno 1990. Una lettura di tale norma congiuntamente a quella di cui all'articolo 39, in base al quale il disegno di legge dà attuazione alla direttiva 89/552/CEE, non dà comunque a suo avviso luogo a contrasti. Per questi motivi, ferme restando le osservazioni e le preoccupazioni espresse dai membri della Commissione, propone l'espressione di un parere favorevole.

Ha quindi la parola il sottosegretario TEMPESTINI, che si sofferma in particolare sull'articolo 34, comma 3, in base al quale, in sede di prima applicazione della legge, l'esercizio di impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva costituisce titolo preferenziale per il rilascio della concessione. La formulazione di tale comma è stata a suo avviso migliorata nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, che ha operato al fine di garantire il principio della parità delle condizioni, modificando altresì le previsioni concernenti la decadenza della concessione. Analoga opera di miglioramento è stata svolta relativamente alle norme sulla trasparenza, sulle quali la formulazione attuale non dà luogo a dubbi di costituzionalità. Egli osserva quindi che la Commissione ha posto al centro del proprio esame l'analisi relativa alla rispondenza del disegno di legge alla normativa CEE, senza tuttavia fare riferimento alla genesi della più volte citata direttiva comunitaria, che è piuttosto complessa e talora imprecisa e contraddittoria. Ciò in quanto essa nasce da un'esigenza politica di alcuni paesi del Nord Europa, al fine di dare soddisfazione alle controversie esistenti tra il Regno Unito e l'Olanda. Per questi motivi la direttiva affronta sostanzialmente una tematica mirata a risolvere le controversie di confine. L'articolo 20 di essa, più volte ricordato nel corso del dibattito, va dunque inteso come una possibilità offerta al singolo Stato di disciplinare le trasmissioni destinate unicamente all'interno del territorio nazionale. La flessibilità cui la direttiva comunitaria è ispirata muove altresì dalla considerazione della totale difformità di regolamentazione dei sistemi televisivi europei.

Con specifico riguardo al divieto di inserimento di *spot* in trasmissioni destinate ai minori di dieci anni, rileva che, nel corso dell'esame del provvedimento, non si è forse dato sufficiente risalto ad un'altra rilevante norma ivi contenuta, che giunge a prevedere financo la revoca della concessione nel caso risulti violato il principio della tutela dei minori.

In risposta alle osservazioni della senatrice Tossi Brutti, il rappresentante del Governo osserva che il testo approvato dalla Camera dei deputati prevede all'articolo 8, comma 4, che il Garante, sentita un'apposita Commissione composta da non oltre cinque membri e da

lui stesso nominata tra personalità di riconosciuta competenza, determini le opere di alto valore artistico, nonché le trasmissioni a carattere educativo e religioso che non possono subire interruzioni pubblicitarie. Vero è che il funzionamento di questa Commissione presenta talune zone d'ombra; risulterebbe comunque difficile individuare altrimenti l'utente televisivo. Il sottosegretario Tempestini si rimette infine alle considerazioni già svolte dal ministro Mammì nella seduta antimeridiana a proposito della interpretazione dell'articolo 15 del disegno di legge, comma 16, già precedentemente ricordato, in relazione all'articolo 25 della direttiva comunitaria, che fissa al 3 ottobre 1991 il termine per l'adattamento del diritto interno al diritto comunitario.

Il presidente ELIA richiama l'attenzione della Commissione sull'articolo 10, comma 4, in base al quale, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, nel caso in cui il concessionario privato o la concessionaria pubblica ritengano che non ricorrano le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopongono tale questione al Garante e, ove egli ritenga fondata la richiesta, la rettifica deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla rettifica stessa. Tale formulazione gli sembra infatti attribuire un potere eccessivamente discrezionale al Garante, consentendogli quasi di sostituirsi all'autorità giudiziaria.

Replica il sottosegretario TEMPESTINI, il quale fa osservare che tale previsione va interpretata alla luce della soppressione, effettuata dalla Camera dei deputati, dell'articolo 39 del testo approvato dal Senato, che attribuiva alla giurisdizione esclusiva dei TAR i ricorsi contro gli atti ed i provvedimenti emessi in applicazione della legge.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore PONTONE evidenzia le perplessità di ordine costituzionale cui il disegno di legge dà luogo, anche in relazione alla normativa CEE. Per questi motivi annuncia il proprio voto contrario.

Il senatore MAFFIOLETTI osserva che il testo approvato dalla Camera dei deputati, lungi dal migliorare, finisce addirittura per rendere più farraginoso e, in ultima analisi peggiore, il testo varato dal Senato. Il disegno di legge n. 1138-B dà infatti luogo a numerosi dubbi interpretativi e si palesa lesivo dei principi costituzionali concernenti la libertà di manifestazione del pensiero. La materia andava invece regolata con riferimento ad interessi generali superiori, e non, come è invece nel caso di specie, ad interessi particolari. Anche la norma relativa al divieto dell'inserimento degli *spot* pubblicitari - prosegue il senatore Maffioletti - ha una formulazione ambigua e manca di un'ispirazione culturale apprezzabile. Questi elementi hanno viziato profondamente il disegno di legge, causando forte disagio tra le forze politiche. I tempi ristretti a disposizione della Commissione affari costituzionali hanno peraltro impedito quell'approfondimento sereno del provvedimento che avrebbe potuto fornire un maggior apporto

costruttivo alla Commissione di merito. Per questi motivi, il senatore Maffioletti annuncia il voto contrario del Gruppo comunista.

Il senatore ACONE motiva il voto favorevole del Gruppo socialista dichiarando che il disegno di legge ha riguardo ad una situazione di fatto sì, ma ampiamente giustificata. La legge non è astrattamente la migliore, ma la migliore possibile; essa assicura il pluralismo dell'informazione, non offuscato dalla presenza sul mercato di un imprenditore privato. Una eventuale pronuncia della Corte Costituzionale, che fosse sopraggiunta prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, avrebbe creato difficoltà ancor più gravi. Non c'è motivo, a suo avviso, di guardare con preoccupazione ad un possibile giudizio da parte dei competenti organi di giustizia della Comunità.

La Commissione quindi, a maggioranza, dà mandato al relatore Murmura, di redigere un parere favorevole per la Commissione di merito, con le riserve emerse nel corso del dibattito, per quanto attiene all'osservanza della normativa comunitaria.

IN SEDE DELIBERANTE

Pollice: Modifica dell'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466, concernente l'estensione di benefici ai genitori di vittime del dovere o di azioni terroristiche (436)

Mancino ed altri: Modifiche ed integrazioni delle leggi 13 agosto 1980, n. 466, e 4 dicembre 1981, n. 720, concernenti provvidenze a favore delle vittime del dovere e delle persone rimaste invalide in conseguenza di eventi terroristici (1244)

Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (2354), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Rossi di Montelera; Forleo ed altri; Forleo ed altri; Martinazzoli ed altri; Perrone ed altri; Berselli ed altri
(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Il relatore CABRAS fa presente che la Commissione bilancio non è ancora in grado di esprimere un parere favorevole sulla copertura finanziaria del provvedimento. Egli suggerisce quindi una nuova convocazione della Commissione per la giornata di domani.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente ELIA avverte che, previa autorizzazione del Presidente del Senato, perchè la convocazione avviene in difformità rispetto all'ultima deliberazione della Conferenza dei Presidenti di Gruppo, la Commissione tornerà a riunirsi domani, venerdì 3 agosto, alle ore 15,30, per il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 436, 1244 e 2354, concernenti norme a favore delle vittime del terrorismo.

La seduta termina alle ore 18,15.

DIFESA (4^a)

GIOVEDÌ 2 AGOSTO 1990

126^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

GIACOMETTI

indi del Vice Presidente

DIPAOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa De Carolis.

La seduta inizia alle ore 10,15.

IN SEDE DELIBERANTE

Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare (2391),
approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il senatore IANNI svolge la relazione sul disegno di legge.

Dopo aver ricordato che, conclusi gli accordi contrattuali del personale del pubblico impiego, occorre provvedere in via legislativa (in attesa di una auspicabile delegificazione della materia) al rinnovo triennale del trattamento economico del personale delle Forze armate (esclusi i dirigenti), tiene a sottolineare che nella fase preliminare delle intese ha avuto luogo per la prima volta una partecipazione attiva del Consiglio centrale di rappresentanza dei militari (COCER) che ha avuto modo di sostenere le richieste del personale militare oggi destinatario del provvedimento.

Si è trattato di una novità positiva che ha assicurato al personale uno specifico diritto di presenza, nel rispetto dell'assetto istituzionale delle Forze armate, che, come è noto, non hanno veri e propri organismi rappresentativi di tipo sindacale.

Spetta ora al Parlamento rendersi interprete delle loro esigenze, soddisfacendo, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, almeno le aspettative più pressanti.

Il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei deputati, si propone di ridurre il divario retributivo tra il personale delle

Forze armate e quello dei corpi militari di Polizia e di contenerlo entro limiti accettabili che, comunque, tengano conto delle diversità dei compiti svolti da queste due peculiari categorie di dipendenti dello Stato.

Il relatore si sofferma successivamente sul contenuto dell'articolo, illustrando analiticamente le singole norme del disegno di legge.

L'articolo 1 determina i nuovi valori stipendiali annui lordi per i militari dell'Esercito (esclusa l'Arma dei Carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, sino al grado di tenente colonnello, stabilisce la decorrenza dei predetti aumenti dal 1° luglio 1990 e dispone ulteriori aumenti parziali degli stipendi annui lordi, fissandone la decorrenza, rispettivamente, al 1° luglio 1988, 1° ottobre 1989 e 1° luglio 1990, data quest'ultima nella quale è prevista la corresponsione dell'intero aumento stipendiale (raggiungendosi così l'importo annuo lordo di cui al comma 1).

L'articolo 2 fissa gli aumenti annui lordi della retribuzione individuale di anzianità per il personale in servizio nel biennio 1987-1988. Detti aumenti decorrono dal 1° gennaio 1989 e vengono corrisposti in misura proporzionale al servizio prestato.

L'articolo 3 determina gli effetti dei nuovi importi stipendiali (che interesseranno la tredicesima mensilità, il trattamento di quiescenza, l'indennità di buonuscita e di licenziamento, l'assegno alimentare, l'equo indennizzo, le ritenute previdenziali ed assistenziali, nonché l'indennità integrativa speciale).

L'articolo 4 ridetermina le misure annue lorde dell'assegno retributivo funzionale pensionabile in favore dei sottufficiali. Viene confermata la non cumulabilità degli assegni in questione sia tra di loro che nei confronti dei benefici previsti dal successivo articolo 5 in materia di omogeneizzazione stipendiale del personale militare con le forze militari di Polizia.

L'articolo 5 individua, tra l'altro, gli importi annui lordi dell'assegno di parziale omogeneizzazione stipendiale con le forze militari di Polizia per gli ufficiali dal grado di capitano a quello di colonnello e ridetermina gli importi del predetto assegno per gli ufficiali dal grado di tenente a quello di tenente colonnello provenienti da carriere e ruoli diversi; prevede, inoltre, con decorrenza 1° settembre 1990, a titolo di ulteriore omogeneizzazione stipendiale con le forze di Polizia, alcuni benefici economici, quali l'attribuzione dello stipendio di colonnello ai tenenti colonnelli con 15 anni di servizio senza demerito dalla nomina a tenente e l'attribuzione dello stipendio di generale di brigata ai colonnelli (e gradi corrispondenti) con 25 anni di servizio senza demerito dalla nomina a tenente.

L'articolo 6 rivaluta le indennità operative di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e l'articolo 7 stabilisce la corresponsione di un'indennità di rischio da radiazioni, nella misura unica di lire 200.000 mensili lorde, al personale militare medico e tecnico esposto quotidianamente a radiazioni ionizzanti o adibito permanentemente ad apparecchiature radiologiche.

L'articolo 8 prevede un aumento di lire 48.400 lorde dell'indennità integrativa speciale mensile corrisposta, in aggiunta alla tredicesima mensilità, al personale destinatario delle norme del provvedimento (da

tale previsione sono esclusi gli ufficiali che godono delle ulteriori omogeneizzazioni stipendiali di cui al comma 3 dell'articolo 5).

L'articolo 9 introduce, dal 1° luglio 1990, per tutti gli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate, una indennità militare non pensionabile, nella misura di lire 75.000 mensili per ufficiali e sottufficiali e 30.000 per i sergenti (viene contestualmente soppressa l'indennità militare forfettaria di cui all'articolo 2 del decreto legge n. 379 del 1987).

L'articolo 10 disciplina (elemento significativamente innovativo) l'orario delle attività giornaliera. Con decorrenza dal 1° luglio 1990 esso, per il personale militare delle 3 Forze armate (esclusa l'Arma dei Carabinieri) sino al grado di tenente colonnello, nonché per colonnelli, generali e gradi corrispondenti, è fissato, in condizioni normali, in 36 ore settimanali. Tutto il personale è tenuto peraltro a prestare altre due ore settimanali obbligatorie, retribuite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 1987. Entro il 1° settembre 1990, con decreto del Ministro della difesa dovranno essere disciplinate le articolazioni dell'orario normale delle attività giornaliera, tenendo conto delle esigenze di servizio.

Con l'articolo si prevede, inoltre, che nel triennio 1991-1993 non potranno essere incrementati gli attuali volumi organici del personale militare a carico della Difesa.

L'articolo 11, introdotto dalla Camera dei deputati, attribuisce, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti, calcolati sull'ultimo stipendio, ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo (e gradi corrispondenti), promossi ai sensi della legge n. 536 del 1971, nonché ai marescialli maggiori, marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio per limiti di età o per inabilità permanente o per decesso.

Il predetto beneficio, attribuito ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, si estende anche ai sottufficiali provenienti dagli appuntati, a condizione che abbiano compiuto 30 anni di servizio effettivo (di esso non si tiene comunque conto per il calcolo dell'indennità di ausiliaria).

Infine, l'articolo 12 detta disposizioni di natura transitoria e l'articolo 13 reca la norma di copertura finanziaria (l'onere complessivo è valutato in lire 744 miliardi per il 1990 e lire 874 miliardi per il 1991).

Concludendo, il relatore Ianni, rilevato che il provvedimento è meritevole di positiva considerazione, ne chiede la sollecita approvazione.

Apertasi la discussione generale, ha la parola il senatore POLI.

Dopo aver espresso il proprio apprezzamento per la puntuale ed approfondita relazione svolta dal senatore Ianni, ricorda che, recentemente, si sono conclusi gli accordi contrattuali di tutto il personale del pubblico impiego. Anche il comparto di Polizia ha siglato il proprio (che, come è noto, dovrà essere esteso al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza).

Resta, quindi, da definire il contratto triennale ed il nuovo trattamento economico del personale delle Forze armate.

Al riguardo, il disegno di legge in esame appare soddisfacente, in quanto risponde adeguatamente alle caratteristiche di atipicità del personale militare.

Tale atipicità discende dalla specificità delle esigenze delle Forze armate; dai vincoli particolari propri di questo settore; dai rischi peculiari cui è quotidianamente sottoposto il personale militare e, conseguentemente, dalle limitazioni che subisce il relativo *status* normativo.

Il disegno di legge, frutto di una lunga elaborazione contrattuale che ha visto finalmente la partecipazione attiva anche del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), ha, tra l'altro, il pregio di assicurare una parziale omogeneizzazione stipendiale del personale militare delle Forze armate con quello dei corpi di Polizia (svincolando, per quanto possibile, la carriera gerarchica da quella economica) e contiene norme di regolamentazione dell'orario di lavoro.

Per questi motivi - conclude l'oratore - il provvedimento appare assolutamente condivisibile e merita una sollecita approvazione.

Il senatore SIGNORI, dopo aver affermato che il disegno di legge riscuote unanimità di consensi ed è rispondente alle legittime aspettative degli interessati, auspica che esso possa essere approvato nella giornata di oggi e, al riguardo, fa presente che occorrerà sollecitare l'emissione del parere (che si augura favorevole) da parte delle Commissioni 1^a e 5^a, condizione necessaria per il definitivo varo del provvedimento.

Ha, quindi, la parola il senatore GIACCHÈ.

Dopo essersi associato alle considerazioni svolte dal relatore e dagli oratori che lo hanno preceduto in merito ai pregi del provvedimento (al riguardo, sottolinea il significato innovativo della norma che disciplina l'orario delle attività giornaliere), afferma che la grande novità recata da questo rinnovo contrattuale sta, soprattutto, nella metodologia seguita.

Per la prima volta, infatti, il COCER ha partecipato attivamente ai tavoli del negoziato, insieme ai rappresentanti del Governo e degli Stati maggiori.

Il merito principale di questa importante innovazione - tiene a precisare il senatore Giacchè - è proprio della Commissione difesa del Senato che, in data 20 dicembre 1988, approvò una specifica risoluzione che impegnava il Governo ad assumere le necessarie iniziative attraverso una tempestiva consultazione partecipativa e propositiva del COCER (attribuendo un ruolo più attivo ed efficace agli organismi della Rappresentanza militare nella fase di determinazione degli adeguamenti economici), affinché, per quanto riguarda in particolare il personale delle tre Forze armate, fosse acquisita una chiara e precisa conoscenza delle istanze della Rappresentanza, garantendo così al personale militare il giusto riconoscimento delle peculiarità che ne caratterizzano le condizioni di servizio e quelle di impiego.

Conclude, affermando, perciò, che il successo di questo rinnovo contrattuale è frutto, soprattutto, del nuovo metodo affermatosi a seguito della citata risoluzione.

Conclusasi la discussione generale, ha la parola, in sede di replica, il relatore IANNI, il quale registra con soddisfazione l'unanimità dei consensi sulla necessità di una rapida approvazione del provvedimento. In particolare, sottolinea l'importanza del disegno di legge nella parte in cui, oltre ad assicurare miglioramenti retributivi, realizza l'obiettivo di una razionale separazione della progressione economica da quella di carriera.

Interviene, quindi, il sottosegretario DE CAROLIS, che ricorda preliminarmente che, nel settembre del 1989, quando ebbero inizio le trattative, talune richieste del COCER (quali quelle sulla disciplina dell'orario di lavoro e sulla contestualità dell'approvazione dei rinnovi contrattuali del personale militare e di quello dei corpi di Polizia) sembravano irrealistiche. Oggi, invece, sono state accolte e di ciò è anche merito della risoluzione approvata dalla Commissione difesa del Senato, che ha consentito che il nuovo contratto - poi tradotto nel disegno di legge in esame - fosse realizzato attraverso un rapporto triangolare tra Governo, Stati maggiori e COCER.

Esistono ancora, tuttavia, taluni problemi da risolvere (permangono, in particolare, fasce di sperequazione soprattutto nell'ambito della categoria dei sottufficiali): al riguardo, la Commissione difesa della Camera, in sede di conclusione dell'esame del disegno di legge, ha approvato un ordine del giorno volto ad impegnare il Governo a risolvere, con specifici provvedimenti, le problematiche ancora aperte.

Conclude, rivolgendo un particolare ringraziamento all'onorevole Martinazzoli che, in qualità di Ministro della difesa, si è costantemente impegnato in prima persona durante tutte le fasi del negoziato che ha poi consentito al Governo di presentare il disegno di legge.

Non essendo ancora pervenuti i pareri della 1^a e della 5^a Commissione, il seguito della trattazione è rinviato alla seduta pomeridiana di oggi.

La seduta termina alle ore 11.

127^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIACOMETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa De Carolis.

La seduta inizia alle ore 18,25.

IN SEDE DELIBERANTE

Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare (2391),
approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

Si prosegue la discussione del provvedimento in titolo, sospesa nella seduta antimeridiana di oggi.

Il **PRESIDENTE** avverte che le Commissioni affari costituzionali e bilancio hanno espresso parere favorevole (ambedue con osservazioni).

Si passa, quindi, all'esame dell'articolato.

Posti separatamente ai voti, sono approvati i 13 articoli di cui consta il provvedimento, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

La Commissione approva, infine, all'unanimità, il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 18,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 2 AGOSTO 1990

268^a Seduta*Presidenza del Presidente***BERLANDA**

Intervengono il ministro delle finanze Formica ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Susi.

La seduta inizia alle ore 16,45.

IN SEDE REFERENTE

Norme di delega in materia di autonomia impositiva degli enti locali (Esame ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento) (1895)

Scevarolli ed altri: Delega al Governo per l'istituzione dell'imposta comunale sul reddito dei fabbricati e per la revisione della normativa relativa all'imposizione fiscale sugli immobili (88)

Vetere ed altri: Delega al Governo per il riordino dell'imposizione sui redditi fondiari e per l'attribuzione ai comuni del relativo gettito al fine di garantire una autonomia impositiva, tramite l'istituzione dell'imposta locale sugli immobili, la soppressione dell'ILOR e dell'INVIM, la riduzione a cifra fissa delle imposte di registro, catastali, ipotecarie e modifiche della imposta di successione e il riordino dei tributi locali vigenti (1903)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 luglio.

Il senatore TRIGLIA dichiara di presentare un nuovo testo dei provvedimenti in titolo, frutto del lavoro dell'apposita Sottocommissione. Tale testo - continua l'oratore - che unifica, in qualche modo, i tre provvedimenti in titolo, ricalca sostanzialmente la struttura ed il contenuto del disegno di legge n. 1895, apportandovi, tuttavia, notevoli modificazioni. Soffermandosi sul contenuto di tale nuovo testo il senatore Triglia afferma che esso prevede, all'articolo 1, l'istituzione di un'imposta comunale sugli immobili secondo una formulazione tecnicamente migliore rispetto a quella delineata nel disegno di legge n. 1895. In particolare, le caratteristiche fondamentali della nuova imposta sono riassumibili nella definizione di un'aliquota oscillante tra il 3 ed il 5 per mille delle rendite catastali rivalutate, nella definizione di

alcuni «ammortizzatori sociali» destinati ad attutire l'impatto dell'imposta sulle tipologie abitative più economiche e sulle fasce sociali più deboli, nonché nella soppressione dell'INVIM e nel contenimento entro valori meno elevati delle imposte di registro, ipotecarie e catastali per la prima casa.

L'articolo 2 del testo elaborato dalla Sottocommissione detta disposizioni per l'istituzione di un'imposta per i servizi comunali, con la contestuale soppressione di una serie di tributi locali vigenti, mentre l'articolo 3 prevede disposizioni per il riordino di alcuni tributi locali. Infine, l'articolo 5 dispone sull'entrata in vigore delle norme precedenti.

Inoltre, la Sottocommissione ha convenuto di non intervenire in materia di riordino della finanza delle Camere di commercio, essendo all'esame della 10^a Commissione alcuni provvedimenti più organici in materia e di prevedere l'entrata in vigore dell'ICI a partire dal 1° gennaio 1992, a causa dei problemi politici e tecnici che avrebbe comportato una vigenza anteriore.

Ha quindi la parola il senatore FORTE, il quale, in primo luogo, giudica il nuovo testo presentato ben articolato e puntuale; tuttavia, egli rileva che le nuove disposizioni non affrontano congruamente alcuni problemi che ha avuto modo di sottolineare nella memoria di cui si è dato conto in una precedente seduta. In particolare, egli afferma che, nella nuova prospettiva impositiva, gli enti locali dovrebbero vedersi riconosciuta una capacità di intervento nel processo di individuazione dei beni immobili da assoggettare all'ICI, indicando, per esempio, quali siano i fabbricati non ancora accatastati, ovvero segnalando le reali caratteristiche degli immobili. Un'altra necessità, conseguente all'introduzione di un'imposta collegata a valori catastali intesi come valori patrimoniali, è quella di attribuire all'ente locale alcuni poteri di intervento allorché il reddito effettivo si discosti, in più o in meno, da quello catastalmente determinato.

Infine, un ultimo problema concerne il valore da attribuire alle aree fabbricabili; in effetti, il sistema che viene proposto nel testo illustrato dal senatore Triglia, agganciato al valore di mercato, pone notevoli difficoltà applicative e possibili incongruenze data l'estrema variabilità dei valori che le aree edificabili subiscono nel tempo. D'altra parte, l'individuazione di criteri meno variabili legati a valori medi e ordinari, appare difficoltosa perché suscettibile di diverse soluzioni ed opzioni e comunque essa va coordinata con gli altri criteri che nella legislazione sono stati individuati o si stanno per individuare ai fini della valutazione delle aree stesse. In tale situazione, appare quindi più opportuno escludere le aree fabbricabili dal campo di applicazione dell'ICI, mantenendo per esse gli attuali sistemi di imposizione. A tali condizioni, e considerando l'entrata in vigore nel 1992 del tributo, egli si dichiara sostanzialmente favorevole alla istituzione dell'ICI, secondo la proposta della Sottocommissione.

Prende quindi la parola il senatore TRIGLIA, il quale ricorda come in Sottocommissione sia emerso un sostanziale accordo sull'istituzione dell'ICI, sul riordino dei tributi locali vigenti e sull'accantonamento

delle norme concernenti le Camere di commercio. Non si è raggiunto invece un ampio consenso in merito all'articolo 2 istitutivo dell'imposta comunale sui servizi. Rispondendo poi alle osservazioni del senatore Forte, egli ricorda come, da sempre, le obiezioni fondamentali mosse ad una effettiva restituzione di autonomia impositiva agli enti locali siano state la mancanza di efficaci strutture per la gestione dei tributi ed il timore che un eccesso di discrezionalità nell'applicazione degli stessi determinasse sperequazioni economico-territoriali. Per quanto concerne il primo aspetto, un grosso passo in avanti verrà realizzato, a partire dal 31 dicembre 1991, con il completamento delle procedure informatiche che metteranno a disposizione degli enti locali dati relativi al catasto numerico e, addirittura, geometrico; quanto alla seconda obiezione, essa viene superata attraverso il riconoscimento di una discrezionalità limitata all'individuazione delle aliquote in una ristretta forbice e non anche sul valore degli immobili.

Il ministro FORMICA - che ha successivamente la parola - ritiene che le osservazioni formulate dal senatore Forte siano da prendere in debita considerazione e possano formare oggetto di apposite proposte emendative.

Il presidente BERLANDA propone di assumere come testo base quello elaborato dall'apposita Sottocommissione, integrato dagli emendamenti a suo tempo presentati dal Governo: in particolare, l'emendamento aggiuntivo di un ulteriore comma all'articolo 2 del disegno di legge n. 1895 (che prevede l'attribuzione di una delega al Governo per emanare norme dirette alla istituzione di contributi comunali finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche) e l'emendamento (4.0.1.N), aggiuntivo di un ulteriore articolo dopo l'articolo 4, in materia di trasferimenti statali in favore di enti locali. Il Presidente propone, altresì, di considerare ritirati tutti i restanti emendamenti.

Su tali proposte si apre un dibattito in cui intervengono i senatori CANNATA (che si dichiara contrario al mantenimento dell'ICIAP e all'accorpamento dei tributi locali minori), BRINA (che pur aderendo alle proposte del Presidente, dichiara che i rappresentanti del Gruppo comunista si riservano di esprimere successivamente un giudizio di merito sul testo presentato), BERTOLDI (che paventa i possibili effetti negativi derivanti dalla rivalutazione degli estimi catastali sulla disciplina delle locazioni urbane) e GAROFALO (che si riserva di presentare emendamenti al testo proposto dopo un attento approfondimento dello stesso).

La Commissione, infine, conviene sulle proposte del Presidente.

Il presidente BERLANDA invita, infine, i commissari, data l'urgenza del provvedimento, a presentare entro il prossimo mese di settembre eventuali emendamenti che dovranno essere comunque riferiti al testo proposto dalla Sottocommissione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni per contrastare i fenomeni di elusione tributaria, per l'istituzione di centri di assistenza fiscale e per l'aggiornamento dei coefficienti previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 (1746), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 luglio scorso.

Interviene il relatore LEONARDI, il quale dichiara che, tenuto conto degli orientamenti emersi nel corso della precedente seduta, egli ha elaborato alcune proposte emendative che si riserva di presentare in tempi brevi. In particolare, tali proposte riguardano l'istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori autonomi, l'istituzione del conto corrente fiscale e disposizioni concernenti i sostituti di imposta dei lavoratori dipendenti. Peraltro, egli dichiara che proporrà alla Commissione, secondo gli accordi intervenuti con lo stesso Ministro delle finanze, l'accantonamento dell'articolo 1 concernente delega legislativa in materia di elusione tributaria.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,55.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 2 AGOSTO 1990

216^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
SPITELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Vitalone.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE**Forte e Marniga: Legge-quadro sulla disciplina della professione di maestro di sci (2033)****Guzzetti ed altri: Legge-quadro per la professione di maestro di sci (2051)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 luglio scorso.

Il relatore MANZINI propone, prendendo a base della discussione il disegno di legge n. 2051, di procedere all'esame degli articoli e degli emendamenti da lui presentati e già illustrati.

Non essendo state presentate proposte emendative all'articolo 1, si passa all'esame dell'articolo 2, recante l'oggetto della professione di maestro di sci.

Con successive votazioni sono quindi approvati l'emendamento 2.1 e l'articolo 2 così modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 3, relativo all'albo professionale dei maestri di sci.

Con successive votazioni sono approvati una proposta di modifica del relatore MANZINI e l'articolo 3 così modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 4, recante le condizioni per l'iscrizione all'albo.

Con successive votazioni sono approvati gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3.

Sull'emendamento 4.4 si svolge un breve dibattito nel quale intervengono il relatore (disponibile a mantenere anche la dizione del testo originario, che richiede ai maestri di sci solo il possesso del diploma di scuola dell'obbligo), e il senatore BOMPIANI (che ritiene preferibile il testo originario).

Il relatore ritira quindi gli emendamenti 4.4 e 4.5; successivamente è posto in votazione e approvato l'articolo 4 come modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 5, relativo al trasferimento da un albo regionale all'altro.

Con successive votazioni sono approvati gli emendamenti 5.1, 5.2 e l'articolo 5 così modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 6, relativo all'abilitazione tecnico-didattico-culturale.

Con successive votazioni sono approvati gli emendamenti 6.1, 6.2 e l'articolo 6 così modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 7, sulle materie di insegnamento.

Con successive votazioni sono approvati l'emendamento 7.1 e l'articolo 7 così modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 8, relativo alle competenze della Federazione italiana sport invernali.

Con successive votazioni sono approvati gli emendamenti 8.1, 8.2 e l'articolo 8 così modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 9, sulle commissioni di esame.

Posto in votazione, l'emendamento 9.1, interamente sostitutivo dell'articolo, è approvato.

Non essendoci proposte emendative all'articolo 10, si passa all'esame dell'articolo 11, concernente la validità dell'iscrizione e aggiornamento professionale.

Con successive votazioni sono approvati gli emendamenti 11.1, 11.2 e l'articolo 11 così modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 12, sui maestri di sci stranieri.

Con successive votazioni sono approvati gli emendamenti 12.1, 12.2, 12.3 e l'articolo 12 così modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 13, relativo ai collegi regionali dei maestri di sci.

Sull'emendamento 13.1 del relatore si svolge un breve dibattito, nel quale intervengono il senatore NOCCHI (che chiede chiarimenti a proposito dell'istituzione in tutte le regioni dei suddetti collegi, considerando che non tutte le regioni italiane possono avere vocazione sciistica) e il relatore MANZINI (il quale spiega le motivazioni che lo hanno indotto a presentare questo emendamento, che peraltro

recepisce anche le indicazioni contenute nel parere della Commissione per le questioni regionali).

Posto in votazione è quindi approvato l'emendamento 13.1, interamente sostitutivo dell'articolo.

Non essendovi proposte emendative agli articoli da 14 a 18, si passa all'esame dell'articolo 19.

Posto in votazione, è approvato l'emendamento 19.1, interamente sostitutivo dell'articolo.

Si passa all'esame dell'articolo 20, sulle scuole di sci.

Con successive modificazioni sono approvati gli emendamenti 20.1 (sul quale il senatore KESSLER dichiara di astenersi), 20.2 e l'articolo 20 così modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 21, riguardante l'ambito dell'applicazione della legge.

Sull'emendamento 21.1 si svolge un breve dibattito nel quale intervengono il senatore KESSLER (che preannuncia la sua astensione, poichè ritiene la disposizione poco rispettosa delle prerogative delle Regioni a statuto speciale), il relatore MANZINI (per il quale la disposizione mira a garantire una minima uniformità su tutto il territorio nella preparazione dei maestri di sci), il senatore BOGGIO (che invita la Commissione ad evitare attentamente illegittime invasioni nella competenza delle Regioni a statuto speciale) e il PRESIDENTE (che sottolinea come l'emendamento accolga nella sostanza i rilievi della Corte costituzionale sulla legge istitutiva dell'albo delle guide alpine e le indicazioni della Commissione delle questioni regionali).

Successivamente, posto in votazione è approvato l'emendamento 21.1, interamente sostitutivo dell'articolo.

Su richiesta del relatore MANZINI, il PRESIDENTE propone di chiedere al Presidente del Senato il trasferimento alla sede deliberante per entrambi i disegni di legge in titolo. La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Sterpa ed altri: Aumento del contributo annuo statale a favore della Maison de l'Italie della città universitaria di Parigi (1556), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 13 dicembre 1989.

Il PRESIDENTE ricorda che nell'ultima seduta era stata manifestata l'esigenza di acquisire ulteriori elementi informativi sulla *Maison de l'Italie* prima di decidere nel merito del provvedimento. Nel frattempo

sono stati acquisiti i pareri della 1^a e della 5^a Commissione, entrambi con esito favorevole; avverte poi di aver presentato un emendamento per riferire la norma di copertura al triennio 1990-92, sul quale la Commissione bilancio si è espressa favorevolmente.

Il relatore GIAGU DEMARTINI fa presente di aver ricevuto i dati informativi richiesti sul funzionamento e i canali di finanziamento della *Maison de l'Italie*, sia dal Ministero che dall'ambasciata italiana a Parigi. Da tali note risulta che la *Maison de l'Italie*, inaugurata nel 1958 e successivamente donata alla *Cité Universitaire* di Parigi, fu finanziata con contributi italiani e francesi fino al 1980, quando con legge fu disposto un contributo annuo di lire 150.000.000 in una prima fase, successivamente ridotto a 100.000.000. Tale contributo è diventato sicuramente inadeguato anche perchè la *Maison* attraversa un momento critico a causa della fatiscenza delle sue strutture che necessitano urgentemente di interventi di ristrutturazione, per i quali si calcola sia necessario almeno un miliardo.

Il relatore prosegue rilevando di aver potuto constatare personalmente, durante una visita a Parigi, lo stato precario della *Maison* e ritiene che a confronto delle ingenti sovvenzioni che altri Paesi stanziavano per le loro *Maison*, anche l'aumento del contributo previsto dal disegno di legge in titolo sia veramente poca cosa. Invita quindi la Commissione a riflettere sull'opportunità che lo Stato intervenga in modo più adeguato alla necessità della *Maison de l'Italie* stanziando una cifra almeno corrispondente a quella necessaria per la ristrutturazione dei suoi edifici.

Il senatore VESENTINI ricorda che in sede di primo esame del disegno di legge in titolo da più parti si erano espresse riserve sulla entità del finanziamento, soprattutto perchè non si avevano notizie circa il funzionamento della *Maison*. Il relatore ha illustrato una serie di dati senza peraltro chiarire quale sia l'entità numerica degli ospiti della *Maison* ai quali rapportare le necessità finanziarie. Soltanto conoscendo questi dati sarà possibile valutare l'intervento proposto, che comunque non potrebbe essere sufficiente neanche a realizzare quelle ristrutturazioni che sembrano così urgenti.

Il senatore BOMPIANI, nel prendere atto delle utili informazioni fornite dal relatore, confida che il Governo voglia dare assicurazioni circa l'ammontare delle risorse destinate alla promozione della cultura italiana all'estero, anche ai fini di tutelare il prestigio internazionale dell'Italia.

Il senatore NOCCHI osserva che lo stanziamento previsto dalla legge appare incongruo, se l'obiettivo è quello di una completa ristrutturazione della *Maison*; potrebbe esprimere un giudizio diverso se l'obiettivo della legge fosse più circoscritto. È quindi necessario un chiarimento in proposito.

Il relatore GIAGU DEMARTINI espone i dati ottenuti circa la *Maison*, che assiste circa 130 studenti, dei quali la metà è ospitata nella

sua sede. I residenti italiani – laureati, ricercatori o giovani insegnanti che devono effettuare studi specifici – sono accolti per uno, due o anche tre anni; d'estate la *Maison* ospita per brevi periodi giovani italiani o stranieri che devono perfezionarsi nella lingua francese. Dalla sua fondazione, la *Maison* ha ospitato circa 2700 studiosi italiani ed un numero analogo di stranieri. Tutti gli ospiti pagano una retta, che concorre, insieme al contributo statale, a garantire le entrate necessarie al funzionamento.

Illustra poi analiticamente le spese previste dall'ambasciata per la ristrutturazione dell'edificio, pari a quasi un miliardo. È evidente – conclude – che sarebbe auspicabile un contributo straordinario da destinare a tale scopo.

Il sottosegretario VITALONE, nel confermare i dati forniti dal relatore, fa presente che la *Maison*, nonostante le ristrettezze del bilancio, ha svolto una intensa attività culturale – comprendente convegni, mostre e corsi di studio – che ha suscitato l'interesse di un ampio pubblico giovanile di varie nazionalità. Il più che fondato rilievo sulla opportunità di incrementare il contributo può assumere portata generale e riferirsi alla complessiva opera di promozione della cultura italiana all'estero, che rappresenta ormai uno degli elementi più significativi della politica estera italiana ed alla quale il Ministero dedica grande impegno. Il quadro delle compatibilità finanziarie è purtroppo difficile: menziona la vicenda relativa a un edificio nella *Columbia University*, che si trascinava da anni e che solo recentemente è stato possibile risolvere, superando notevoli difficoltà di ordine finanziario. In questo modo, grazie ad un deciso impegno del Governo, è stata colta un'occasione irripetibile e si è acquisita una sede di grande prestigio che consentirà di attuare iniziative culturali internazionali al più alto livello.

Quanto al provvedimento in discussione, una eventuale modifica dello stanziamento comporterebbe inevitabilmente un grave ritardo nell'approvazione finale e la perdita del contributo per l'anno in corso, con la conseguenza della paralisi nel funzionamento della *Maison*. Invita quindi la Commissione ad approvare il testo con le sole modifiche proposte dal presidente Spitezza, ferma restando l'esigenza di una più ampia riflessione sugli strumenti e le risorse destinati alla promozione della cultura italiana all'estero.

Il senatore VESENTINI, dopo avere giudicato molto ottimistiche le previsioni di spesa per la ristrutturazione dell'edificio, chiede se non sia possibile rinviare alle tabelle della legge finanziaria la determinazione del contributo annuo.

Dopo una breve replica del sottosegretario VITALONE (che invita a tener conto delle complessive esigenze del settore), il presidente SPITELLA propone di approvare senz'altro il testo in esame, che provvede un contributo ordinario utile al funzionamento, esplorando la possibilità che per le necessità di ristrutturazione edilizia si possa applicare l'articolo 21 della riforma degli Istituti di cultura, approvata dal Senato ed ora all'esame della Camera dei deputati. Risponde poi al

senatore Vesentini che la Commissione bilancio ha espresso un orientamento contrario a inserire norme sostanziali di spesa nella legge finanziaria.

Dopo che il relatore GIAGU DEMARTINI ha precisato che l'edificio della *Maison* non è di proprietà italiana, il senatore BOMPIANI, favorevole ad una sollecita approvazione del testo, si sofferma sull'esigenza che il Governo fornisca una ampia informazione circa lo stato della promozione culturale italiana all'estero. È indispensabile dare un impulso a questo settore, che riveste una importanza crescente nella politica estera di uno Stato moderno.

Il presidente SPITELLA invita quindi il Governo a riferire analiticamente sullo stato degli edifici destinati ad attività culturali all'estero; quindi il senatore NOCCHI, nel rilevare l'utilità del dibattito svoltosi e assumendo l'impegno ad un organico esame delle necessità del settore, si esprime favorevolmente sulla ipotesi di applicare l'articolo 21 citato dal presidente Spitella.

Si passa alle votazioni.

Con voti distinti, la Commissione approva un emendamento del presidente Spitella all'articolo 1, volto a sostituire «1989» con: «1990», l'articolo 1 così emendato, l'emendamento all'articolo 2 dello stesso Presidente che aggiorna la copertura finanziaria, l'articolo 2 nel testo emendato, nonché il disegno di legge nel suo complesso.

Il presidente SPITELLA avverte che, prima di passare all'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1138-B, è necessario sospendere la seduta almeno fino alle ore 11,30, in ottemperanza alla deliberazione dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

La seduta è sospesa alle ore 10,20 e riprende alle ore 11,45.

IN SEDE CONSULTIVA

Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (1138-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere all'8^a Commissione. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che già in prima lettura la Commissione aveva esaminato il provvedimento in sede plenaria; propone che questa volta il parere venga stampato in allegato alla relazione per l'Assemblea.

La Commissione conviene.

Il relatore BOMPIANI ritiene quanto mai opportuna la decisione appena assunta dalla Commissione e suggerisce anche di richiamare nel parere tutte le osservazioni già espresse in prima lettura.

Descrive poi analiticamente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo licenziato dal Senato, soffermandosi in particolare su quelle al titolo II: al comma 12 dell'articolo 3 si individuano criteri di

assegnazione delle frequenze tali da non danneggiare le piccole reti locali; nella stessa ottica il comma 12 introduce una riserva del 30 per cento per la radiodiffusione televisiva in ambito locale e il comma 13 conferma la riserva del 70 per cento per quella sonora, prevista dal Senato.

La Camera dei deputati ha confermato nella sostanza quanto stabilito in ordine all'istituzione del garante per la radiodiffusione, il cui carattere monocratico era già stato valutato positivamente dalla Commissione in prima lettura; il nuovo testo ne specifica meglio la procedura di nomina e, molto opportunamente, stabilisce la sua incompatibilità con l'assunzione di interessi diretti o indiretti in imprese operanti nel settore.

L'articolo 8, relativo alle disposizioni sulla pubblicità, pone alcune delle questioni più direttamente collegate alla competenza della Commissione. Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati sono indubbiamente rilevanti: al comma 1 si stabilisce il divieto di interruzioni pubblicitarie nei programmi di cartoni animati; al comma 3 si regolamentano tali interruzioni durante le trasmissioni di opere teatrali, concerti e film in modo da farle coincidere con gli intervalli abitualmente effettuati nelle sale teatrali e cinematografiche, prevedendo peraltro ulteriori interruzioni a seconda della durata dei programmi. Al comma 5 si introduce - molto opportunamente - il divieto di pubblicità radiofonica e televisiva di medicinali e cure mediche disponibili con ricetta medica; nei commi 6, 7, 8 e 9 si stabiliscono le percentuali di affollamento pubblicitario, modificando in parte le decisioni assunte dal Senato; al comma 14 si conferma il divieto di pubblicità delle sigarette e dei superalcolici. Con la soppressione del comma 4, sembra ammettersi la sponsorizzazione di telegiornali, giornali radio e notiziari di carattere politico, pur se al successivo comma si inglobano anche i programmi sponsorizzati nel limite di affollamento giornaliero.

Il relatore descrive poi l'articolo 15, recante il divieto di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa, osservando che la Camera dei deputati ha sostanzialmente confermato gli orientamenti del Senato. Ugualmente confermata è l'indicazione, pervenuta proprio dalla Commissione istruzione, del divieto di trasmissione dei film vietati ai minori prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7 (comma 13, articolo 15).

Il relatore si sofferma poi sull'articolo 26 del capo III, che conferma quanto approvato dal Senato in ordine alla riserva a favore di opere comunitarie e nazionali e sull'istituzione, introdotta dalla Camera dei deputati, del consiglio consultivo degli utenti (articolo 28).

I titoli III, IV e V sono poi stati, nella sostanza, confermati dalla Camera dei deputati.

Il relatore ritiene che il testo modificato dalla Camera dei deputati non soddisfi tutte le esigenze espresse dalla Commissione in prima lettura, che quindi possono considerarsi ancora attuali. Riconosce che l'altro ramo del Parlamento è intervenuto sul testo senza peraltro stravolgerne l'impianto generale e questo al di là delle inevitabili polemiche che questioni tanto delicate sollevano. La Commissione istruzione aveva già indicato in prima lettura la necessità di evitare la

creazione di situazioni monopolistiche o oligopolistiche nel settore radiotelevisivo, indicazione che sembra rispettata dal provvedimento, che conferma anche il divieto della trasmissione dei film vietati ai minori in alcune fasce orarie, come segnalato nel parere proprio nell'intento di evitare dannose interferenze nella delicata età infantile.

Il senatore NOCCHI ripropone la questione di competenza della Commissione sulla materia oggetto del provvedimento in titolo, già segnalata da tutte le forze politiche nella precedente discussione e sollecita le opportune iniziative per definire tale delicato problema.

Riferendosi poi al provvedimento esprime a nome del Gruppo comunista un giudizio pesantemente negativo sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati: se in prima lettura la sua parte politica aveva definito preoccupante la situazione nel settore ora non esita a definirla allarmante, poichè si profila in modo esplicito la limitazione pesante del pluralismo nel sistema radiotelevisivo a favore del duopolio RAI-FININVEST. Dalle decisioni assunte dalla Camera dei deputati saranno pesantemente danneggiate le piccole reti televisive e radiofoniche locali che in questi anni avevano occupato spazi anche interessanti nell'etere e la cui incidenza viene inesorabilmente ridimensionata. Anche le modalità di raccolta della pubblicità diventano esclusiva competenza del grande sistema radiotelevisivo nazionale.

Passando poi alle questioni più strettamente legate alla competenza della Commissione, si sofferma sul problema delle interruzioni pubblicitarie dei programmi cinematografici e musicali, affermando che il ribaltamento operato dalla Camera dei deputati delle decisioni assunte dal Senato ha creato, oltre al rischio di una crisi di Governo, grande fermento nel mondo politico e culturale del Paese. Il Senato aveva individuato un giusto punto di equilibrio, rispettoso del sistema e di quanto stabilito al riguardo dalla normativa CEE, oltre che della tutela del diritto del cittadino di fruire del prodotto culturale in modo continuativo e non barbaramente interrotto da messaggi pubblicitari. Su questa fondamentale esigenza si era creata nell'Assemblea del Senato un'adesione spontanea, trasversale rispetto ai diversi Gruppi che aveva portato, con voto palese, ad un consenso di quasi due terzi dell'Assemblea su un emendamento che impediva l'interruzione di programmi cinematografici, lirici e concertistici. Egli ritiene che la modifica della Camera dei deputati non tenga conto di tutte le suddette esigenze e della necessità di garantire un equilibrato rapporto tra evento culturale e televisione. Essa non tiene conto neanche di quanto avvenuto in Paesi altamente evoluti, quali gli Stati Uniti d'America, dove le reti televisive con apposite ricerche di mercato hanno verificato che le interruzioni pubblicitarie nei programmi televisivi culturali sono controproducenti. Del resto anche la normativa CEE è molto rigorosa al riguardo e ricorda l'esempio, citato dal Presidente del Consiglio nel dibattito di ieri, di Paesi europei dove la pubblicità televisiva non è ammessa in alcune giornate. Cita anche il caso della Francia, il cui sistema radiotelevisivo è piuttosto simile a quello italiano e dove nelle emittenti private la pubblicità è regolata da norme molto severe.

La Camera dei deputati non ha tenuto in nessun conto tutti questi esempi, adottando una norma nettamente peggiore, senza neanche

distinguere tra programmazioni cinematografiche, liriche e concertistiche.

Il giudizio della sua parte politica non può quindi che essere molto severo, pur se si riconosce che aver introdotto il divieto di interruzioni pubblicitarie nei programmi di cartoni animati è almeno un risultato positivo. Il Gruppo comunista non mancherà di continuare la sua battaglia per rendere una legge così importante più rispondente all'esigenza di un assetto democratico del sistema radiotelevisivo, poichè è pacifico che il potere di orientare culturalmente i cittadini è una possibilità aggiuntiva anche per orientare scelte di tipo diverso; occorre invece tutelare anche in questo campo la libertà di scelta e di coscienza dell'individuo.

Il senatore Nocchi esprime poi quanto meno meraviglia per un'affermazione del Presidente del Consiglio circa la necessità degli introiti pubblicitari proprio per finanziare ed incentivare la produzione cinematografica, facendo osservare che forse il Presidente non conosce a fondo il settore e che con quell'affermazione sembra voler suggellare la tipica e molto criticabile situazione del nostro Paese, confermata dal recente accordo tra la casa di produzione cinematografica Cecchi-Gori e la FININVEST che tante polemiche ha suscitato nel mondo degli attori e degli autori cinematografici. Ricorda inoltre che il nostro Paese è l'unico in Europa a non avere ancora una legge per il cinema, attesa invano da anni, la cui mancanza finisce con l'affidare ai privati un ruolo determinante in questo campo. Non si può dimenticare, peraltro, che tutti i registi e gli autori cinematografici italiani si sono pronunciati contro la legge sull'emittenza.

Il senatore ARFÈ sottolinea due caratteri che connotano la vicenda della legge in esame: in primo luogo, essa si svolge nel quadro di una rissa ideologica, condotta all'insegna dell'esaltazione di un supposto ruolo guida di Berlusconi e di quanti gli assomigliano, considerati ormai portatori di un interesse generale della società; in secondo luogo, questa vicenda è stata pesantemente influenzata, anche nei suoi esiti concreti, dai conflitti tra ed entro i partiti. Come conseguenza di questi fattori, il dibattito si sta svolgendo con modalità talmente frettolose, da rendere sostanzialmente impossibile un esame degno di questo nome del testo, ed il parere che sarà approvato dalla Commissione si ridurrà ad un atto prevalentemente formale.

Il testo in discussione, comunque, merita il giudizio fermamente negativo della Sinistra Indipendente perchè non è ispirato ad alcuna organica politica televisiva, ma si limita a tamponare malamente alcune situazioni di crisi. La Comunità europea, al contrario, nei suoi atti - condivisibili o meno - ha mostrato piena consapevolezza della necessità di scelte strategiche in un campo profondamente caratterizzato da due fattori: il tumultuoso progresso tecnologico e la progressiva integrazione internazionale. Ma il testo governativo ignora questi aspetti essenziali: mentre l'impiego dei satelliti sta creando un mercato unitario capace di recepire milioni di ore di trasmissione, non vi è alcuna traccia della consapevolezza che occorre tutelare in qualche modo l'autonomia culturale dell'Europa dall'invasione di produzioni altrui dall'infimo livello culturale. Va dunque respinta -

conclude il senatore Arfè - una proposta di legge dettata solo dal provincialismo.

Il senatore MONTINARO si associa alle critiche sulle modalità con cui si svolge il dibattito, che va inquadrato in una vicenda politica di estrema gravità. Le dimissioni di ministri e sottosegretari e la spaccatura entro la Democrazia Cristiana hanno fatto apparire chiaramente che è in corso un attacco rivolto al cuore del sistema democratico italiano, cioè al sistema dell'informazione. A tale attacco dovrebbero opporsi unitariamente tutte le forze progressiste, mentre invece l'atteggiamento del Partito socialista desta profondo rammarico.

Dopo aver richiamato le critiche già rivolte alla ridicola tesi che gli *spot* siano necessari per sostenere la produzione cinematografica, il senatore Montinaro si sofferma sulla soppressione dell'articolo 22, chiara dimostrazione - a suo avviso - di come il testo approvato dalla Camera dei deputati sia stato condizionato da pressioni inaccettabili del potere economico: la eliminazione delle norme volte a garantire parità di condizioni in televisione fra i candidati alle elezioni, infatti, legittima il sospetto che si vogliano le mani libere per poter premiare i politici «amici» e danneggiare gli altri.

L'oratore si chiede poi se la totale mancanza di attenzione alla necessità di promuovere la produzione europea sia frutto solo di una logica grettamente mercantile, o di una valutazione più sottile. Lasciare spazio alla produzioni extraeuropee, infatti, significa, nella maggior parte dei casi, dare accesso a programmi di basso livello, culturalmente e qualitativamente omogenei agli *spot*. Nell'auspicio che almeno gli altri Paesi europei sappiano difendere la propria cultura meglio di quello che l'Italia mostra di saper fare, conclude dichiarando di confidare in un intervento riparatore della Corte costituzionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente SPITELLA avverte che la seduta pomeridiana, già convocata per le ore 15, avrà inizio invece alle ore 16.

La seduta termina alle ore 13,25.

217^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SPITELLA

Interviene il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Ruberti.

La seduta inizia alle ore 16,25.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Fiandrotti ed altri; Zangheri ed altri; Poli Bortone ed altri; Tesini ed altri; Guerzoni ed altri. Riforma degli ordinamenti didattici universitari (2266), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che sono pervenuti i pareri della 1^a e della 5^a Commissione: il primo favorevole con osservazioni e il secondo condizionato all'accoglimento di vari rilievi. Egli propone quindi di sospendere la seduta per permettere una discussione informale sulle questioni, assai complesse, poste dalla Commissione bilancio. La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 16,30, riprende alle ore 18,30.

Il relatore Arduino AGNELLI osserva che il parere emesso dalla Commissione bilancio solleva varie questioni di diversa entità, ma tutte connesse al presupposto che il disegno di legge in titolo avrà ripercussioni non irrilevanti sulla finanza pubblica. In realtà la 7^a Commissione è sempre stata consapevole di tale effetto, pur se occorre distinguere tra le disposizioni, poichè alcune non comporteranno aggravii di spesa mentre altre determineranno oneri per lo Stato molto diluiti nel tempo. Egli ritiene, ad esempio, che gli impegni derivanti dagli articoli 6 e 13 del provvedimento corrispondano a quanto già sancito dall'articolo 10 del decreto presidenziale n. 382 del 1980 circa i compiti di docenza; anche altre disposizioni del disegno di legge, come quelle relative al tutorato, configurano compiti istituzionali dei docenti già previsti dalla medesima disposizione e quindi non potranno prefigurare nuovi oneri a carico dello Stato.

L'articolo 2 del disegno di legge, che introduce il diploma di primo livello, aggancia esplicitamente la creazione di tali corsi alla programmazione triennale e soltanto in quella sede potranno quantificarsi gli oneri relativi; non ritiene inoltre opportuno indicare nella legge possibili forme di finanziamento dei corsi diverse da quello statale, con il rischio di qualificare il diploma di primo livello in un modo sostanzialmente difforme dalle caratteristiche che la legge vuole attribuirgli.

Il relatore prosegue osservando che è possibile formulare invece una valutazione di massima degli oneri a proposito dell'articolo 3, riguardante la istituzione dei corsi di laurea per i docenti delle scuole elementari; pur salvaguardando il principio della libertà di insegnamento e della ricerca (e quindi le scelte di alcuni docenti delle facoltà di magistero che non potrebbero svolgere attività didattica nei nuovi corsi non avendone la competenza specifica), egli ritiene che sia possibile accogliere il suggerimento della Commissione bilancio indicando l'area ove attingere le risorse necessarie ai suddetti corsi. Occorrerà peraltro tener conto del fatto che il termine previsto per l'attivazione dei nuovi corsi previsti nella legge (pari di fatto a tre anni), probabilmente, ne

impediranno l'inserimento nel prossimo piano di sviluppo che è già stato impostato dalle facoltà.

Secondo il relatore le preoccupazioni della Commissione bilancio circa gli oneri che potrebbero derivare dal disposto dell'articolo 6 sono forse eccessive, poichè quanto meno le attività previste al comma 1 già si svolgono in ambito universitario; riguardo poi a quelle previste dal comma 2, chiaramente definite come facoltative, si potrebbe accogliere la sollecitazione della Commissione bilancio stabilendo che esse vengono attivate a carico dei bilanci dell'università anche attraverso specifiche convenzioni con altri soggetti. Si tratta in sostanza di sottolineare la necessità di acquisire risorse diverse da quelle statali per la loro attivazione.

I rilievi formulati dalla Commissione bilancio sull'opportunità di attribuire un secondo insegnamento ai docenti potrebbero essere superati specificando al comma 3 dell'articolo 12 che possono essere attribuiti corsi e supplenze nell'ambito dell'impegno orario già stabilito dalle norme vigenti. Un'ulteriore precisazione potrebbe essere offerta, trasformando il comma 2 dell'articolo 16 in un articolo autonomo, per prevedere che la creazione di nuovi corsi è consentita solo nei limiti delle risorse stanziare a tal fine con i piani di sviluppo dell'università.

Il relatore conclude rilevando che le sue proposte potranno essere ulteriormente migliorate in considerazione di quanto emerso nel dibattito informale tenutosi precedentemente.

Il ministro RUBERTI dichiara di condividere le proposte di emendamento preannunciate dal relatore, che ritiene accolgano nella sostanza i suggerimenti della Commissione bilancio.

Il PRESIDENTE, dopo aver ribadito l'impegno della Commissione per definire il disegno di legge in titolo, rispettando le scelte di fondo già elaborate, condivide lo sforzo del relatore per recepire le indicazioni della Commissione bilancio; gli emendamenti da lui preannunciati potranno essere successivamente messi a punto con la collaborazione di tutti i Gruppi.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,50.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 2 AGOSTO 1990

188^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*

MARIOTTI

indi del Presidente

BERNARDI

Intervengono il ministro per le poste e telecomunicazioni Mammi, il sottosegretario di Stato allo stesso dicastero Tempestini e il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Curci.

La seduta inizia alle ore 10,35.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Ricciuti; Ferrarini ed altri; Tancredi ed altri; Cicerone ed altri: Completamento ed adeguamento delle strutture del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso (2351), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione, rinviata nella seduta del 26 luglio.

Non essendovi richieste di intervento in sede di discussione generale, il relatore REZZONICO, dopo aver dato conto dei pareri della 7^a, della 1^a e della 5^a Commissione, preannuncia emendamenti modificativi dell'articolo 5, volti ad accogliere la condizione posta dalla 5^a Commissione.

Il senatore LOTTI, nel preannunciare il voto favorevole dei senatori comunisti sul provvedimento, si dichiara favorevole agli emendamenti indicati dal relatore.

Il senatore ULIANICH preannuncia un voto di astensione, motivato dalla circostanza della mancata effettuazione della valutazione di impatto ambientale in relazione ad opere da finanziare, tenendo anche conto del fatto che il provvedimento riguarda il definitivo completamento di opere già da tempo iniziate. Dichiara di non condividere un modo di legiferare e di procedere per il quale si decidono taluni interventi senza aver previamente effettuato tutte le indagini del caso.

Dopo che il senatore POLLICE si è associato alle dichiarazioni del senatore Ulianich, preannunciando un voto di astensione, i senatori PATRIARCA e MARNIGA preannunciano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi. Il senatore Patriarca fa presente che le valutazioni di impatto ambientale possono essere svolte solo a seguito di un provvedimento che ha disposto un intervento e un ente responsabile per la progettazione, indicando anche i finanziamenti che, tra l'altro, sono necessari anche per coprire le stesse spese concernenti la valutazione di impatto ambientale.

Dopo che il senatore SANESI ha preannunciato un voto di astensione sul provvedimento, il sottosegretario CURCI si associa alle considerazioni del senatore Patriarca e fa presente che il parere della 5^a Commissione è in linea con quanto già sostenuto dal Governo nell'altro ramo del Parlamento.

Si passa alla votazione degli articoli.

Gli articoli da 1 a 4 sono approvati senza modifiche. In sede di articolo 5 sono posti ai voti e approvati due emendamenti presentati dal relatore, connessi al parere della 5^a Commissione.

È quindi approvato senza modifiche l'articolo 6.

È posto ai voti e approvato nel testo modificato il disegno di legge nel suo complesso.

Disposizioni in materia di tariffe dei pedaggi autostradali e per il funzionamento degli uffici periferici dell'ANAS (2331)

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, rinviata nella seduta del 19 luglio.

Il senatore LOTTI interviene per ribadire che il Gruppo comunista non è contrario alla proroga della concessione per la Società Autostrade, i cui dati di bilancio hanno ampiamente dimostrato la necessità di una manovra tariffaria di più ampio respiro. Ciò non può però esimere la Commissione da un'attenta riflessione sulle opere comprese nei vari piani in materia di viabilità e nel decreto relativo alle Colombiane in ordine alle quali il Gruppo comunista ha già espresso la propria contrarietà nonché, da ultimo, sulle nuove opere previste per l'attraversamento appenninico, che suscitano molte perplessità. Occorre pertanto acquisire informazioni dettagliate sull'attività delle società autostradali, nonché effettuare una verifica degli obblighi attribuiti alla Società Autostrade dalla legge n. 531, che ha conferito la prima proroga della concessione. Il senatore Lotti richiama quindi l'attenzione della Commissione sulla circostanza che alla Camera sono in discussione degli emendamenti a un provvedimento in materia di viabilità, presentati dall'onorevole Ceruti, concernenti la materia delle proroghe per tutte le società autostradali, in ordine ai quali peraltro viene sottolineato lo stretto collegamento che deve esistere tra proroga e

programmi. Dopo aver prospettato l'esigenza di una discussione unificata della questione presso un solo ramo del Parlamento, il senatore Lotti sottolinea la necessità di sottoporre al parere della 5^a Commissione l'emendamento del relatore sostitutivo dell'articolo 2, che sopprime il parere del CIP ai fini dell'adeguamento tariffario, in quanto trattasi di una scelta non influente rispetto alla complessiva politica tariffaria del Governo. Prospetta infine l'opportunità di avviare una riflessione nell'ambito del nuovo piano triennale sulla viabilità, la cui presentazione è stata annunciata dal Ministro dei lavori pubblici per la ripresa dei lavori, sulle modalità del finanziamento delle opere autostradali e sullo stesso sistema di concessioni esistente nel nostro paese, in considerazione degli eventi nuovi intervenuti non solo nel sistema dei trasporti, ma anche nei rapporti tra pubblico e privato.

Il presidente MARIOTTI conviene sull'opportunità di un rinvio della discussione alla ripresa dei lavori. Propone altresì l'effettuazione di un'audizione degli amministratori della Società Autostrade ed eventualmente dell'ANAS, nonché l'avvio di contatti informali con l'omologa Commissione della Camera dei deputati. Fa quindi presente al senatore LOTTI che il presidente BERNARDI non ha ritenuto di chiedere il parere della Commissione bilancio sull'emendamento sostitutivo dell'articolo 2, in quanto trattasi di materia non strettamente rientrante nell'ambito della competenza consultiva di detta Commissione.

Il senatore PATRIARCA, premesso di condividere la proposta di rinvio del seguito della discussione, si riserva di fornire in un supplemento di relazione gli approfondimenti richiesti in merito agli adempimenti da parte della Società Autostrade degli obblighi previsti nella legge n. 531, nonché dettagliate informazioni sui programmi delle opere indicate nei piani sulla viabilità e chiarimenti ulteriori circa la *ratio* degli emendamenti da lui presentati. A tale riguardo precisa che la proposta di sopprimere il parere del CIP è volta ad evitare il ripetersi delle condizioni che nel passato hanno determinato un mancato o tardivo adeguamento delle tariffe, creando seri problemi all'attuazione dei programmi autostradali.

Il senatore POLLICE chiede che, preliminarmente alla ripresa della discussione, la Commissione sia posta in grado di conoscere dettagliatamente l'attività finora svolta dalla Società Autostrade, la cui portata non si evince dai bilanci presentati.

Il senatore LIBERTINI si sofferma sulle connessioni tra il disegno di legge e le analoghe proposte all'esame della Camera, sulle quali si è anche aperto un ampio dibattito giornalistico. Al riguardo, al fine di precisare la posizione della sua parte politica, afferma che l'atteggiamento costruttivo tenuto finora dai senatori comunisti era motivato dalla volontà di approvare in tempi brevi le parti urgenti del provvedimento, e precisamente la manovra tariffaria ed il passaggio ad un regime di autofinanziamento. Alla luce delle novità emerse dal dibattito e dalle notizie di stampa, annuncia che il Gruppo comunista

non potrà non richiedere la remissione del provvedimento all'Assemblea, qualora si concretizzi il rischio che esso possa rappresentare l'occasione per un rilancio massiccio delle costruzioni autostradali. Ad avviso dei senatori comunisti il disegno di legge deve invece costituire il primo passo per un mutamento radicale del nostro sistema trasportistico, al momento enormemente squilibrato, consentendo il passaggio ad un sistema di autofinanziamento delle società autostradali, che utilizzino altresì tali risorse unicamente per il completamento di alcune tratte indispensabili e soprattutto interventi di manutenzione sui tratti già costruiti. Al riguardo il senatore Libertini rileva che si presenta molto preoccupante il programma di raddoppio della Firenze-Bologna, che si prefigura come una nuova autostrada anziché come una semplice variante di valico. Se esiste la necessità di una nuova linea di attraversamento dell'Appennino, non c'è ragione per non prevedere il raddoppio della linea ferroviaria che avrebbe un costo minore e richiederebbe un minore spazio territoriale senza creare problemi di inquinamento; nè può negarsi a priori la possibilità di un autofinanziamento anche per la linea ferroviaria, se si considera l'esperienza francese che ha visto il TGV francese ripagato in nove anni attraverso le tariffe.

Il senatore ULIANICH, dichiarando di essere favorevole ad un rinvio, chiede al relatore di fornire nella relazione suppletiva anche dati ulteriori in merito ai bilanci della Società Autostrade. Richiama quindi l'attenzione della Commissione sulla circostanza che il dubbio avanzato dal senatore Lotti circa una possibile estensione automatica della proroga alle altre società è in realtà già presente nella relazione di accompagnamento al disegno di legge.

Il senatore VELLA, sottolineata la necessità di pervenire in tempi brevi al completamento delle linee autostradali prioritarie, auspica che il passaggio ad un sistema di autofinanziamento conduca alla soppressione del contributo statale sulle opere autostradali. Condividendo la proposta di investire la 5^a Commissione in merito all'emendamento sostitutivo dell'articolo 2, si dichiara infine favorevole ad un rinvio della discussione alla ripresa dei lavori.

Il senatore MARNIGA, prendendo atto delle dichiarazioni del senatore Patriarca, sottolinea la necessità di giungere a concedere la proroga della concessione solo in base alle motivazioni individuate nel dibattito dalla Commissione. Sebbene la proroga per legge sia prevista solo per la Società Autostrade, ritiene comunque necessario un dibattito generale sui criteri per le proroghe, che dovranno necessariamente essere gli stessi per tutte le società autostradali, anche per facilitare il controllo dell'ANAS sulle opere. Dichiarò infine che il Gruppo socialista è favorevole al nuovo meccanismo previsto per gli adeguamenti tariffari, nell'ottica di pervenire ad un regime di autofinanziamento.

Il sottosegretario CURCI, nel ricordare che in parte il Governo ha già risposto alle richieste informative avanzate, rileva un'anomalia procedurale nella seduta odierna, nella quale si è riaperto il dibattito

generale. Prendendo atto che il senatore Patriarca ha preannunciato una relazione suppletiva, sulla quale si svolgeranno presumibilmente ulteriori interventi, il Sottosegretario si riserva dunque lo svolgimento della replica.

Il presidente MARIOTTI, rilevato che l'anomalia procedurale è stata comunque utile per l'acquisizione di ulteriori elementi informativi, nonché per fornire indicazioni all'Ufficio di Presidenza per il calendario della ripresa dei lavori, propone il rinvio del seguito della discussione.

La Commissione conviene e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (1138-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il presidente BERNARDI, nel dare conto delle decisioni assunte dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi e dall'Assemblea del Senato per quanto riguarda i tempi di esame in Commissione del provvedimento in titolo, formula una proposta di calendario dei lavori della Commissione.

Si apre un dibattito sull'ordine dei lavori.

Il senatore POLLICE fa anzitutto presente che nel primo pomeriggio è convocato un Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi della Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi; al riguardo il senatore FIORI fa presente che la riunione è dedicata ad un tema di estrema rilevanza - la questione dei servizi giornalistici del TG1 - e che personalmente intenderebbe parteciparvi fino alla sua conclusione. Lamentando la tendenza allo strangolamento del dibattito in Commissione sul provvedimento, prospetta l'opportunità di un calendario dei lavori che consenta un adeguato tempo per l'approfondimento del disegno di legge e per la presentazione degli emendamenti.

Dopo che il presidente BERNARDI ha rilevato che vi è un oggettivo contrasto tra l'esigenza di procedere in tempi rapidi sul disegno di legge dell'emittenza e quella sollevata dai senatori Fiori e Pollice, ha la parola il senatore LIBERTINI il quale sottolinea l'assurdità delle scelte della maggioranza, che rinvia all'infinito la definizione di questioni di grande urgenza - quali ad esempio la riforma delle Ferrovie dello Stato e delle telecomunicazioni - e che invece vuole approvare immediatamente una legge che avrà efficacia solo dopo alcuni anni. Nel protestare pertanto violentemente contro questo modo di procedere, che mortifica le discussioni in Commissione e in Assemblea, fa presente di aver sollevato più volte la questione della coincidenza temporale delle sedute tra

Commissioni parlamentari e Commissioni bicamerali, coincidenza vietata dal Regolamento del Senato.

A tal riguardo, il senatore ACQUAVIVA fa presente che il problema si è presentato varie volte e che le forze politiche hanno valutato la situazione sempre ispirandosi a motivi di opportunità del momento; il senatore LIBERTINI contesta che l'affermazione del senatore Acquaviva possa essere rivolta a lui.

Il senatore VISIBELLI ritiene che la decisione della Conferenza dei Gruppi parlamentari e della maggioranza dell'Assemblea, nonché le proposte di calendario del presidente Bernardi, siano tali da strozzare il dibattito e comprensibili soltanto nella logica di chi vuole ratificare senza modifiche il provvedimento giunto dall'altro ramo del Parlamento.

Il senatore GIUSTINELLI, ricollegandosi alle affermazioni del senatore Libertini, fa presente che il Gruppo comunista ha più volte sollevato la questione regolamentare di compatibilità delle sedute delle Commissioni permanenti con quelle delle Commissioni bicamerali. Contro ogni tentativo inoltre di minimizzare la portata delle modifiche accolte dalla Camera dei deputati, egli prosegue, il provvedimento appare profondamente rimaneggiato, tale da richiedere un esame ponderato con tempi congrui per la presentazione di emendamenti.

Il senatore MARIOTTI fa presente che la Commissione si è spesso trovata ad esaminare taluni provvedimenti in tempi molto ristretti e sottolinea come sul dibattito e sulle modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento sia stato dato ampio risalto anche sulla stampa.

Il senatore STRIK LIEVERS, ricordando che la sua parte politica aveva proposto una modifica al calendario dei lavori del Senato, non accolta dall'Assemblea, dichiara che a suo avviso non vi sono le condizioni perchè la Commissione possa concludere i suoi lavori sul provvedimento entro le 11 di domani.

Il senatore PATRIARCA fa presente che, rispetto alle proposte del Presidente in ordine al calendario dei lavori, sono possibili taluni aggiustamenti che consentano un esame disteso del provvedimento.

Il presidente BERNARDI, sottolineata la circostanza che il calendario proposto dai Presidenti dei Gruppi parlamentari è stato votato dall'Assemblea, fa presente che solleciterà la Presidenza del Senato a compiere passi opportuni in ordine alla contemporanea convocazione della Commissione bicamerale in oggetto.

Il senatore VISCONTI sottolinea la necessità che sia fissato un termine per la presentazione degli emendamenti; in via principale propone che tale termine sia fissato per domani mattina alle ore 9, in via subordinata propone che gli emendamenti relativi ai Capi I e II siano

presentati entro le ore 18 di oggi e quelli relativi al resto del provvedimento entro le ore 8 di domani.

Il presidente BERNARDI propone pertanto un calendario dei lavori che prevede la relazione nella seduta antimeridiana, una seduta pomeridiana dalle ore 16 alle ore 21 e una seduta antimeridiana per venerdì dalle ore 9 alle ore 11, facendo propria la proposta subordinata del senatore Visconti in ordine ai termini per la presentazione degli emendamenti.

Sulla proposta di calendario illustrata dal Presidente conviene la Commissione.

Il senatore GIUSTINELLI chiede di conoscere le ragioni che hanno indotto il senatore Golfari a rinunciare all'incarico di relatore. Il presidente BERNARDI fa presente che si tratta di motivi legati a vicende politiche fin troppo note; il senatore GOLFARI fa presente che non vi è automaticità nell'assegnazione dell'incarico di relatore da parte del Presidente tra il primo e il secondo esame di un provvedimento.

Il presidente relatore BERNARDI riferisce quindi alla Commissione sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo già approvato dal Senato. In particolare, si sofferma sulle modifiche apportate all'articolo 3 per quel che riguarda la definizione di esercizio in ambito nazionale e locale; la riserva alla radiodiffusione televisiva locale del 30 per cento dei programmi ricevibili; l'eliminazione della restrizione alle sole associazioni costituite prima del 1° luglio 1988 per quanto riguarda l'emissione di un parere sul piano di assegnazione. Sottolinea poi che con l'articolo 5 si estendono le disposizioni sui collegamenti di telecomunicazione anche alle autorizzazioni riguardanti i ripetitori esteri e si sopprimono le norme che consentivano alle concessionarie di telecomunicazione ad uso pubblico la realizzazione di collegamenti e impianti destinati alla radiodiffusione, con il contestuale obbligo per i concessionari privati e la concessionaria pubblica di utilizzare i predetti collegamenti.

Il Presidente-relatore si sofferma dunque sull'articolo 8, che comprende gli articoli 8 e 9 del testo del Senato, nonché le disposizioni riguardanti il tetto pubblicitario. Il comma 1 contiene il divieto di inserire pubblicità nei cartoni animati; l'inserimento di pubblicità in opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali è consentito negli intervalli abitualmente effettuati e, per opere di durata superiore a 45 minuti, è consentita un'ulteriore interruzione per ogni atto o tempo, nonché una successiva interruzione se la durata supera di venti minuti due o più atti di 45 minuti ciascuno. È inoltre soppressa la facoltà per il Garante di promuovere accordi per quanto riguarda l'inserimento e il contenuto dei messaggi pubblicitari ed è contestualmente affidato al Ministro delle poste il compito di regolare con decreto soltanto l'inserimento dei messaggi e non anche il contenuto della pubblicità. Per quanto riguarda i limiti dell'affollamento, prosegue l'oratore, le modifiche consistono nell'aumento dal 10 al 12 per cento del limite

orario per la RAI, l'aumento dal 15 al 18 per cento del limite orario per i concessionari privati, l'aumento dal 18 al 20 per cento del limite orario, più il 15 per cento come limite giornaliero, per i concessionari televisivi in ambito locale. Sono previste eccedenze non superiore al 2 per cento orario che però devono essere recuperate in ore antecedente o successiva. Rilevato che per le sponsorizzazioni si sopprime il divieto concernente all'acquisto o al noleggio di prodotti o servizi dello sponsor, il presidente relatore precisa che la norma sul tetto pubblicitario della RAI è identica a quella fissata dal Senato, ma che le disposizioni riguardanti il limite di affollamento della RAI ed il tetto hanno validità fino al 31 dicembre 1992, allorchè interverranno nuove proposte da parte del Garante. Dopo aver dato conto delle modifiche intervenute in materia di trasferimenti di proprietà - attraverso la previsione che la comunicazione riguardante il controllo deve riguardare tutte le società soggette all'obbligo di iscrizione e non solo i concessionari, il presidente BERNARDI si sofferma sull'articolo 15, comprendente gli articoli 16, 17 e 11 del testo del Senato. Le principali modifiche riguardano l'esclusione dei libri dalle risorse complessive del settore su cui va calcolato il limite di concentrazione; il divieto per le concessionarie di pubblicità controllate o collegate di raccogliere pubblicità per più di tre reti televisive nazionali o di due reti nazionali e tre locali o una rete nazionale e sei locali; la previsione di un limite del 2 per cento degli investimenti pubblicitari per quel che riguarda i contratti che hanno ad oggetto pubblicità da diffondere su mezzi diversi da quello radiotelevisivo; il rinvio al 1° gennaio 1993 per l'applicazione delle norme sulle interruzioni pubblicitarie, relativamente a talune opere. Dopo aver illustrato le nuove disposizioni in materia di concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione privata, il Presidente-relatore si sofferma su una modifica contenuta nell'articolo 17, in base alla quale devono essere individuabili le persone fisiche che detengono o controllano le azioni con diritto di voto, quando i concessionari privati sono costituiti in forma di società di capitali e la maggioranza di tali azioni è intestata a persone fisiche o a società. Dopo aver dato conto, con riferimento all'articolo 19, dell'abbassamento da 15 a 10 milioni di abitanti del limite di popolazione ai fini della programmazione unificata in bacini di utenza diversi da parte dei concessionari locali, il presidente Bernardi si sofferma sulle nuove norme in materia di informazione locale, nonché sull'obbligo per tutti i concessionari in ambito nazionale di trasmettere quotidianamente telegiornali o giornali radio.

Il Presidente-relatore illustra quindi l'articolo 24, che disciplina *ex novo* le reti della concessionaria pubblica e il controllo delle reti di pubblicità, nonché l'articolo 26 che riformula la disciplina delle riserve a favore di opere comunitarie e nazionali. Illustrato altresì l'articolo 35, concernente la disciplina dell'emissione radiotelevisiva proveniente da Campione d'Italia, il presidente Bernardi sottolinea la modifica intervenuta in tema di controllo e collegamento, essendosi precisato che i rapporti di cui all'articolo 2359 del codice civile configurano situazioni di controllo e collegamento anche se realizzati congiuntamente con altri soggetti, tramite società controllate, fiduciarie o accordi parasociali.

Il Presidente-relatore conclude affermando di ritenere preferibile un'approvazione immediata senza modifiche di una legge che, seppure imperfetta, è da ritenersi necessaria nel contesto attuale.

Ha la parola quindi il ministro MAMMÌ per alcuni chiarimenti circa il dibattito e le modificazioni apportate presso l'altro ramo del Parlamento.

Il ministro Mammi fa presente che, per quanto riguarda le modifiche proposte dal Governo sul tema delle interruzioni pubblicitarie, tali proposte appaiono sostanzialmente in sintonia con la direttiva comunitaria, salvo il non recepimento dell'arco temporale di 45 minuti per successive interruzioni, facendosi invece riferimento soltanto agli atti e ai tempi.

Ricorda altresì che in data 25 gennaio 1990 il Governo aveva inviato il testo del provvedimento alla Commissione della CEE, la quale aveva sollevato osservazioni solo su taluni punti, osservazioni che sono state poi riprese negli emendamenti del Governo.

Espressa perplessità sulle possibili interpretazioni delle clausole della direttiva riguardanti l'applicazione delle norme in essa contenute negli Stati membri della CEE, fa presente che il Governo si è attenuto alla previsione di limiti quotidiani all'affollamento pubblicitario, previsione sottolineata anche nella lettera di risposta della Commissione della CEE. Quanto alla questione degli eventuali recuperi in ora successiva o antecedente di un eccesso di affollamento pubblicitario, osserva che tale norma si situa in un contesto complessivamente più restrittivo sia con riguardo alla direttiva della CEE, che fa riferimento al dato orario senza indicare l'inizio e la fine delle ore, sia al testo del Senato in cui si parlava più genericamente di fasce orarie.

Il ministro Mammi illustra quindi più nel dettaglio le soluzioni delineatesi per il problema delle sponsorizzazioni e fa presente che a suo avviso il termine del 31 dicembre 1992 per le proposte del Garante concernenti il canone, il tetto pubblicitario della Rai e i limiti di affollamento della concessionaria pubblica rischia di apparire troppo stretto.

Per quanto riguarda la questione assai dibattuta dei periodici con riferimento alla legislazione antitrust rileva come gli emendamenti presentati e respinti nell'altro ramo del Parlamento non consentissero di identificare con precisione i periodici da sottomettere alla regola; fa altresì presente che si sarebbero dovute fissare delle griglie riguardanti anche il possesso incrociato di quotidiani e periodici.

Sottolineato come le norme riguardanti i rapporti tra imprese concessionarie di pubblicità ed emittenti siano complessivamente divenute più stringenti, pur prevedendo un periodo di tempo nel quale l'emittenza locale può riorganizzarsi, illustra nel dettaglio altre modifiche apportate dalla Camera dei deputati, affermando tra l'altro che a suo avviso era più opportuno mantenere un limite sugli investimenti e non sui tempi per quanto concerne le quote da riservare alla programmazione europea e nazionale. Dichiara quindi che la norma che prevede una riserva per la sola produzione nazionale appare indubbiamente incongrua in un contesto di avvicinamento tra i paesi

europei e fa presente che avrebbe preferito il mantenimento delle norme concernenti le campagne elettorali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SPOSTAMENTO DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA E CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA PER VENERDÌ 3 AGOSTO

Il presidente BERNARDI avverte che l'orario di inizio della seduta pomeridiana è differito alle ore 16 e che l'8^a Commissione è convocata domani, venerdì 3 agosto, alle ore 9, per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1138-B riguardante l'emittenza radiotelevisiva.

La seduta termina alle ore 13,50.

189^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BERNARDI

Interviene il ministro delle poste e delle telecomunicazioni Mammi.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE REFERENTE

Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (1138-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, rinviato nella seduta antimeridiana.

Si apre il dibattito generale.

Il senatore LIBERTINI dichiara in primo luogo di essere infastidito dallo svilimento operato in questi giorni sulle pagine dei giornali dell'importanza della discussione in corso, che viene ridotta ad un dibattito sugli *spot* pubblicitari. Pur riconoscendo la centralità della tematica inerente ai messaggi pubblicitari che, oltre ad aver superato la soglia di fastidio dell'utente, arrecano notevoli menomazioni alle opere culturali trasmesse, il senatore Libertini sottolinea che l'oggetto vero della discussione dovrebbe essere il potere effettivo di controllo del mercato in un settore vitale come quello dell'informazione. Dopo aver rilevato che la disciplina degli *spot* pubblicitari è uscita dalla Camera notevolmente peggiorata, nonostante l'ampio dibattito svoltosi - anche

grazie all'impegno profuso dal Governo italiano in sede CEE per favorire il gruppo Berlusconi - l'oratore si sofferma sullo svuotamento di fatto della libertà di informazione da parte di un potere economico fortemente concentrato. Al riguardo indica il progressivo appiattimento delle varie testate giornalistiche come sintomo della riduzione di democraticità del sistema che dovrebbe invece arricchire e moltiplicare le forme di comunicazione, in presenza di una tecnologia in continua evoluzione.

Nel richiamarsi alle vicende che hanno condotto al consolidamento del gruppo Fininvest, il senatore Libertini afferma che il provvedimento in esame, anziché punire le illegalità commesse, propone una sanatoria garantendo nella sostanza anche una posizione di privilegio del gruppo Fininvest. Infatti la difesa delle finalità di servizio pubblico della Rai è in realtà pretestuosamente volta ad eliminare qualunque forma di concorrenza per il gruppo privato e persino le date di entrata in vigore di alcune disposizioni sembrano commisurate ai tempi di programmazione delle giacenze di magazzino di un'azienda. Sebbene il ministro Mammì ritenga che un rinvio dell'approvazione della legge condurrebbe ad un peggioramento della situazione, il Gruppo comunista presenterà numerosi emendamenti, soprattutto per quel che riguarda le norme antitrust e la disciplina del tetto pubblicitario della Rai e del canone. È inaccettabile che a causa del condizionamento imposto al Governo e al paese dal Partito socialista, che rappresenta una percentuale limitata di elettori, il Senato sia costretto in seconda lettura a svolgere un dibattito umiliante e grottesco, che non offre alcuna garanzia di serietà ai singoli parlamentari, costretti a rimangiare ciò che hanno prodotto in prima lettura difendendo la dignità del proprio ruolo. È incomprensibile, continua l'oratore, il ritmo serrato che si è voluto imporre all'esame del testo sull'emittenza, mentre altri rilevanti provvedimenti, come ad esempio il riassetto delle telecomunicazioni, giacciono in Parlamento già da due anni; a tale riguardo il senatore Libertini preannuncia che, alla ripresa dei lavori, i senatori comunisti chiederanno la rimessione all'Assemblea del relativo disegno di legge. Sebbene si sia voluto attribuire al provvedimento in esame carattere di emergenza nazionale, enfatizzando altresì un possibile intervento della Corte costituzionale che ormai sembra molto inverosimile, le ragioni vere dell'urgenza sono da una parte l'esigenza di fornire al gruppo Berlusconi un preciso quadro di riferimento per i programmi aziendali del prossimo anno, dall'altro la possibilità di avviare alla ripresa dei lavori un confronto tra le forze politiche avendo sgombrato il campo da una legge assolutamente impopolare. Richiamandosi quindi all'intervento del Presidente del Consiglio, il senatore Libertini dichiara di condividere le necessità di mediazione nell'ambito di un governo di coalizione, ma il problema vero è un tentativo di assoggettamento delle forze politiche al potere economico, questione nel merito della quale l'onorevole Andreotti non è assolutamente entrato.

Per queste ragioni il Gruppo comunista si batterà con tutti gli strumenti regolamentari a sua disposizione contro l'approvazione del provvedimento e contro la sopraffazione dei parlamentari realizzata attraverso un calendario dei lavori ed un contingentamento dei tempi realmente assurdi.

Il senatore GOLFARI, rilevata la fondatezza di alcune osservazioni del senatore Libertini, afferma comunque che la maggioranza ha deciso sin dall'inizio di abbandonare il piano dei principi collocandosi nell'ottica più realistica di ricostituire una situazione di equilibrio, dopo la sentenza della Corte costituzionale del 1976, in presenza però di una realtà consolidatasi nel frattempo e con un quadro di riferimento ormai preconstituito. La sostanza del dibattito svoltosi alla Camera, che ha riportato in primo piano le questioni di principio, lo ha indotto perciò a rinunciare all'incarico di relatore, non potendo accettare il recepimento nel disegno di legge di una situazione di fatto contrastante con i propri convincimenti che, tra l'altro, avrebbero contemplato l'esigenza di una profonda revisione di tutta la normativa vigente in materia. Nel sottolineare quindi l'esigenza di rimanere nell'ottica più modesta di emanare un testo il più decoroso possibile, il senatore Golfari sottolinea alcune modifiche positive apportate dalla Camera dei deputati per quel che riguarda i concetti di controllo e collegamento, i titoli di preferenza dei soggetti esercenti reti radiotelevisive, all'equiparazione al possesso di una rete dei soggetti che controllano più del 50 per cento del fatturato di emittenti. Il testo pervenuto dalla Camera, egli continua, risulta però largamente peggiorato in altri punti, in particolare per la soppressione parziale dell'articolo 5 concernente il collegamento con mezzi di telecomunicazione, che costituivano un importante elemento di connessione con il disegno di legge n. 1685. Al riguardo chiede al Ministro di fornire notizie circa la genesi dell'emendamento che ha condotto a tale modifica. Desta perplessità anche la soppressione della disposizione concernente la possibilità per le regioni di effettuare convenzioni con le emittenti locali per le programmazioni di carattere regionale, che avrebbe potuto costituire un utile strumento per sollevare le condizioni dell'emittenza locale. Anche le disposizioni sulla pubblicità sono peggiorative, sebbene dall'Assemblea del Senato fosse uscito un testo più sbrigativo di quello approvato in Commissione. L'attuale articolo 8 è comunque meno rigoroso, propone indici di affollamento più elevati, non prevede più un controllo sul contenuto dei messaggi pubblicitari, prevede la sponsorizzazione dei telegiornali, rinvia al 1993 l'entrata in vigore delle norme sulle interruzioni pubblicitarie dei film, contribuendo in definitiva ad aumentare la percentuale di trasmissione dei messaggi commerciali, anche senza violare espressamente la direttiva comunitaria. Il senatore Golfari sottolinea infine la portata della modifica concernente la disciplina delle risorse della concessionaria pubblica e la loro vigenza fino al 31 dicembre 1992, rilevando che tale disposizione apre finalmente la strada per una revisione globale della legge n. 103, ma comporta anche il rischio di un vero e proprio stravolgimento della natura della Rai, in mancanza di un nuovo provvedimento legislativo entro il 1992.

Dopo che anche il ministro MAMMÌ ha confermato che tale modifica comporta la necessità di un successivo intervento legislativo, il senatore Golfari dichiara di non comprendere l'obiettivo preciso della introduzione di una quarta rete Rai. Conviene quindi con il ministro Mammi che l'articolo contenente la normativa *antitrust* non abbia subito modifiche sostanziali, pur non comprendendo il senso dell'elimi-

nazione dei libri dal paniere di riferimento. Chiede quindi chiarimenti sul riferimento ai giornali in senso lato, anzichè ai quotidiani, nonchè sulle ragioni che hanno portato alla previsione di un limite del 2 per cento degli investimenti pubblicitari per quanto riguarda contratti che hanno ad oggetto pubblicità da diffondere su mezzi diversi da quelli radiotelevisivi.

Al riguardo il ministro MAMMÌ fa presente che il riferimento ai giornali molto probabilmente è frutto di un errore, mentre la nuova norma sui contratti pubblicitari è in realtà più rigorosa di quella approvata dal Senato che non fissava alcun limite, ed è ispirata inoltre alla *ratio* che non si controllino attraverso la pubblicità più di tre reti nazionali.

Il senatore GOLFARI, rilevato che la norma che destina alla produzione italiana non meno del 40 per cento del tempo riservato alle opere europee potrebbe incontrare dei rilievi critici in sede CEE, sottolinea infine l'opportunità di giungere comunque all'approvazione finale del provvedimento.

Il senatore MARIOTTI, richiamandosi alle affermazioni del senatore Libertini circa il ruolo svolto dal Partito socialista, afferma che il provvedimento che si sta per approvare, sebbene non sia considerato da nessuno perfetto, rappresenta il migliore possibile. Alla luce dei cambiamenti tecnologici in atto, il disegno di legge ha inteso registrare la situazione di fatto determinatasi nel sistema per spinte oggettive esistenti nella realtà italiana. Probabilmente la regolamentazione proposta è troppo minuta e, sottovalutando fenomeni in atto, come ad esempio la distribuzione di programmi da parte di stazioni televisive come la CNN di Atlanta su tutto il continente, configura in alcuni punti una battaglia di retroguardia. Riconosce pertanto che la legge dovrà in futuro essere adeguata e corretta, anche relativamente a quelle questioni che sono state affrontate con la volontà non di raggiungere un obiettivo ma di danneggiare qualcuno. Non bisogna dimenticare che il prodotto radiotelevisivo italiano gode di un'ottima fama in Europa e che a tale miglioramento della qualità ha contribuito indubbiamente anche l'emittenza privata che occorre disciplinare, ma non certo eliminare. Il senatore Mariotti sottolinea infine il ruolo positivo del Ministro che ha tenuto fermi alcuni elementi qualificanti del disegno di legge, pur contemperando diverse esigenze.

Il senatore SANESI rileva che il provvedimento oggetto della discussione odierna ha l'unico scopo di condurre alla legittimazione dell'oligopolio esistente, svuotando la libertà di informazione. Nel rilevare dunque l'inutilità di un dibattito sui principi in un simile contesto, afferma che il provvedimento, anzichè disciplinare in astratto il settore radiotelevisivo, sminuisce il ruolo e la dignità del Parlamento rivolgendosi a destinatari ben determinati. Per queste ragioni la sua parte politica si impegnerà per modificare il disegno di legge, anche per quel che riguarda le disposizioni sull'emittenza locale che, pur

svolgendo un ruolo di grande rilevanza, rischia di essere completamente estromessa dal sistema.

La senatrice SENESI, richiamandosi all'intervento del senatore Mariotti, nonché ad un intervento dell'onorevole Intini che ha indicato la legislazione italiana *in fieri* come la più avanzata in materia di emittenza radiotelevisiva, afferma che il disegno di legge in esame è di fatto già superato in quanto, non solo ignora la connessione con il sistema di telecomunicazioni, ma si allontana da quella che dovrebbe essere l'articolazione naturale su tre livelli, locale, nazionale e comunitario. Rileva dunque che la comparazione con il modello statunitense non ha ragione di essere, in quanto il sistema italiano non ha operato alcuna scelta di principio, prevedendo ad esempio anche un'emittenza senza fini di lucro, nè contempla una tutela degli utenti, laddove negli Stati Uniti si va addirittura verso la personalizzazione dei programmi rispetto ai vari gruppi di telespettatori. La normativa italiana contiene enormi contraddizioni per quel che riguarda il ruolo delle regioni e la partecipazione degli utenti che non potranno nè intervenire alle assemblee delle emittenti private, nè formulare suggerimenti per la programmazione. Le disposizioni contenute nel provvedimento al riguardo si risolvono pertanto in una mera dichiarazione di principio senza alcuna efficacia reale. Dichiarandosi favorevole al massimo sviluppo del numero di reti, pur nell'ambito di indirizzi precisi da parte dello Stato, la senatrice Senesi esprime la convinzione che il provvedimento non fornirà alcuna direttiva alla concessionaria pubblica, nè inciderà sulle politiche delle emittenti private.

Il senatore PINNA sottolinea l'inutilità della discussione in atto, alla quale seguirà un voto di ratifica da parte del Senato senza la possibilità di un esame serio delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento. Il diritto-dovere dei parlamentari di contribuire al miglioramento del testo fino al voto finale si scontra con l'imposizione di tempi strettissimi che è mortificante anche per la maggioranza, costretta ad impedire qualunque modifica, sebbene al suo interno aleggino convincimenti diversi. Il testo pervenuto dalla Camera dei deputati è largamente peggiorato, come hanno lasciato intendere anche il ministro Mammi e il Presidente del Consiglio, e probabilmente non soddisferà nemmeno la Corte costituzionale, ma dovrà comunque essere approvato in tempi molto brevi e senza modifiche. Nel rilevare la diffusa ambiguità e contraddittorietà delle nuove disposizioni, il senatore Pinna afferma che risultano in definitiva privilegiate la Rai e il gruppo Fininvest, lasciando all'emittenza locale solo il 30 per cento dei programmi, salvo poi introdurre ulteriori elementi di incertezza prevedendo la possibilità di sconfinamento in altri bacini da parte delle emittenti locali che operano in bacini diversi non contigui. Il senatore Pinna esprime quindi una profonda critica sul ridimensionamento del ruolo delle regioni soprattutto per quel che riguarda l'emittenza in ambito locale che dovrebbe svolgere un'importante funzione divulgativa delle varie identità culturali nell'ottica del diritto costituzionale ad informare ed essere informati. Nel sottolineare che il carattere centralistico del disegno di legge concentrerà nelle mani del Ministro

un potere enorme, il senatore Pinna evidenzia altri aspetti peggiorativi, come ad esempio la soppressione della norma sul collegamento ai mezzi trasmissivi, nonché la contraddittorietà della nuova disciplina sulle interruzioni pubblicitarie che nella sostanza porterà ad un raddoppio della pubblicità trasmessa. Rilevato altresì che è inaccettabile l'interpretazione secondo la quale il termine fissato dalla CEE si riferisce solo alla predisposizione della normativa e non anche alla sua entrata in vigore, il senatore Pinna afferma che risultano peggiorati anche i limiti di affollamento pubblicitario, contro i quali il cittadino potrà fare ben poco, ed esprime infine perplessità per la soppressione delle norme concernenti le campagne elettorali.

Il senatore FIORI afferma che rinuncerà ad intervenire nel dibattito generale in quanto il ritmo serrato imposto ai lavori - che negli anni di vita parlamentare da lui vissuti ha come unico precedente l'esame del cosiddetto decreto Berlusconi - non consente ai singoli parlamentari un esame approfondito del testo pervenuto dalla Camera dei deputati. Nel sottolineare che le regole seguite per la calendarizzazione dei lavori non hanno alcun rispetto per il principio democratico, il senatore Fiori afferma che tale modo di procedere obbedisce all'intento di tutelare non le minoranze, ma gli accordi raggiunti al di fuori del Parlamento. Si riserva infine di presentare emendamenti nella mattinata di domani.

Il senatore STRIK LIEVERS si associa alle proteste per la ristrettezza dei tempi a disposizione che consentono ai parlamentari semplici affermazioni di principio che non avranno alcun rilievo politico. Sottolinea quindi che il testo modificato dalla Camera non è affatto migliorato rispetto al testo già pessimo approvato dal Senato, soprattutto perchè manca l'obiettivo di fondo, che avrebbe dovuto essere la disciplina di un sistema misto. A seguito delle modifiche è scomparsa una norma di garanzia che intendeva imporre ai concessionari privati degli obblighi di servizio pubblico almeno durante le campagne elettorali. Appare altresì peggiorata la disciplina dei programmi rivolti ai minori, salvo il divieto opportunamente introdotto di interruzioni pubblicitarie durante la trasmissione dei cartoni animati. In definitiva, afferma il senatore Strik Lievers, lo scontro sul provvedimento ha avuto come contendenti non tanto gli interessi privati e l'interesse pubblico quanto interessi ugualmente privati, nonostante la diversa natura dei soggetti che ne sono portatori.

Il senatore GIUSTINELLI, richiamandosi agli interventi dei senatori Golfari e Mariotti, afferma che l'opposizione non contesta certamente alla maggioranza il diritto di approvare il testo che preferisce, ma farà appello al Presidente della Commissione nonché al Presidente del Senato perchè venga impedito l'uso distorto e prevaricatore del Regolamento, che mette in discussione i diritti dei singoli parlamentari non garantendo nemmeno le condizioni minime per una discussione seria. Nel ricordare che il testo uscito dal Senato era il risultato di un confronto serio, mentre altrettanto non è avvenuto presso la Camera dei deputati, soprattutto in sede di Commissione, il senatore Giustinelli sottolinea che sul disegno di legge si è aperta una vera e propria crisi di

governo, sebbene non riconosciuta formalmente come tale. Nel riconoscere pertanto il significato politico della rinuncia del senatore Golfari, i senatori comunisti si riservano di esplicitare in Aula ulteriori considerazioni sul peggioramento di un testo che ci allontana ancora di più dall'Europa consolidando un regime di duopolio e diluendo nel tempo le norme positive approvate dal Senato, soprattutto in materia di interruzioni pubblicitarie e di risorse della concessionaria pubblica. Dopo aver ricordato che analoghe leggi emanate dai governi francese e spagnolo restringono al minimo le possibilità operative dei privati, impedendo l'acquisizione anche di una sola rete nazionale, il senatore Giustinelli sottolinea infine che il provvedimento non risponde agli insegnamenti della Corte costituzionale, che probabilmente sarà costretta ad intervenire una volta approvata la legge, per motivi di incostituzionalità della stessa.

Il senatore POLLICE, rilevato che la calendarizzazione dei lavori proposta impedisce ai parlamentari anche la presentazione di emendamenti, propone di chiudere l'esame in Commissione dopo il dibattito generale, al fine di evitare l'inaccettabile prolungamento di una finzione. Nel condividere che il disegno di legge presenta molteplici profili di incostituzionalità, il senatore Pollice ricorda che comunque la stessa Corte costituzionale ha svolto da molti anni un ruolo di supporto delle decisioni assunte dal potere politico. Evidenzia quindi i principali difetti del testo pervenuto dalla Camera che innanzitutto, attraverso la diluizione nel tempo di taluni obblighi, consente al gruppo Fininvest di ignorarli modificando nel frattempo anche la strategia di mercato; dall'altro lato apre un grosso margine di rischio per il futuro della concessionaria pubblica e penalizza fortemente l'emittenza locale e radiofonica. Si associa quindi alle dichiarazioni del senatore Strik Lievers secondo il quale il provvedimento è solo il risultato dello scontro di due contendenti privati.

Il senatore VISIBELLI, sottolineato l'inammissibile sopruso ai danni dei parlamentari che si vedono costretti ad approvare in tempi brevissimi il provvedimento, ma senza poterlo modificare, rileva l'inutilità del dibattito e della presentazione di emendamenti in tale contesto. Chiede quindi al Presidente ulteriori precisazioni sull'ordine dei lavori, al fine di consentire ai senatori di decidere in merito all'impegno con cui affrontare il seguito dell'esame.

Al riguardo annuncia che la sua parte politica ha già presentato alcuni emendamenti che ripropongono il testo di analoghe proposte presentate alla omologa Commissione della Camera dei deputati, sulle quali sia il Ministro che il relatore si erano espressi in senso favorevole.

Interviene successivamente il senatore GIACOVAZZO, il quale, nell'intento di favorire ulteriormente l'emittenza locale illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

con riferimento all'applicazione dei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3

dell'articolo 19 per quanto riguarda le concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale,

impegna il Governo:

ad uniformare i tempi di rilascio delle concessioni alla decorrenza dei termini di cui al comma 3 dell'articolo 33».

0/1138-B/1/8

GIACOVAZZO

In relazione ad una richiesta di chiarimenti del ministro MAMMÌ il senatore GIACOVAZZO si riserva di riformulare l'ordine del giorno per la successiva seduta.

Ha la parola per la replice il Presidente-relatore BERNARDI, il quale conviene sul disagio espresso da numerosi parlamentari circa la brevità dei tempi a disposizione per l'esame in Commissione; rilevato come dal dibattito, anche all'interno di una stessa forza politica emergano sfumature diverse e come taluni giudizi possano sempre essere rivedibili alla luce di nuove esperienze quale quella che per la Commissione ha rappresentato il recente sopralluogo negli Stati Uniti, fa presente che sul provvedimento maggioranza e opposizioni stanno conducendo un leale gioco politico.

Ha quindi la parola il ministro MAMMÌ, il quale afferma che la legge è da ritenersi la più urgente tra quelle necessarie; osserva altresì che sarebbe grave il determinarsi di un vuoto legislativo a seguito di una possibile sentenza della Corte Costituzionale.

Rileva quindi come curiosamente vi sia stata in taluni una oscillazione radicale del giudizio sul provvedimento in dipendenza degli sviluppi della vicenda Mondadori-Berlusconi: per un certo periodo esso è stato giudicato una mera fotografia dell'esistente, poi, all'emergere della vicenda Mondadori lo stesso provvedimento è apparso utile e opportuno, infine di nuovo, a seguito dei recenti interventi della magistratura, è giudicato in modo negativo ed insufficiente. In un'interruzione, il senatore GIUSTINELLI fa presente che la sua parte politica ha sempre ritenuto il provvedimento urgente; l'attuale motivo di polemica riguarda piuttosto i tempi strettissimi che si è dato il Senato per l'esame del provvedimento in terza lettura.

Il ministro Mammi ribadisce quindi la sua convinzione che l'eliminazione del canone e del tetto pubblicitario per la Rai ne snaturerebbe irrimediabilmente la caratteristica di servizio pubblico. Rilevato come anche il senatore Golfari abbia espresso perplessità su talune modifiche apportate dalla Camera dei deputati che hanno trovato invece il favore di esponenti della sinistra democristiana, ribadisce la convinzione che la data del 31 dicembre 1992 per la definizione di una nuova disciplina che riguarda il tetto e il canone per la RAI sia eccessivamente prematura.

Dichiarato che la lettera del Presidente della Commissione della CEE, che egli pone a disposizione dei senatori, può offrire indicazioni serie circa i problemi di compatibilità tra la direttiva e il provvedimento in titolo, sottolinea come la modifica apportata nell'altro ramo del

Parlamento, riguardante il rapporto tra concessionarie di pubblicità e titolari di emittenti, sia più razionale, evitando altresì una situazione di privilegio a favore di chi possiede più emittenti.

Il ministro Mammì afferma che il provvedimento non rappresenta una fotografia della situazione esistente illustrando al riguardo le norme concernenti tra l'altro gli affollamenti e le interruzioni pubblicitarie; nè si può sostenere, egli prosegue, che la legge sacrifichi l'esigenza dell'emittenza locale, come è dimostrato dalle norme concernenti la riserva ad esse della pubblicità locale ed areale e la riserva di un minimo di programmi ricevibili delle emittenti locali in ogni bacino.

Dopo che il presidente-relatore BERNARDI e il ministro MAMMÌ si sono riservati il parere sull'ordine del giorno presentato dal senatore GIACOVAZZO, il presidente Bernardi sospende la seduta.

(La seduta sospesa alle ore 20, è ripresa alle ore 20.20).

Si passa all'esame degli articoli.

Preliminarmente il presidente BERNARDI ricorda, che a norma dell'articolo 104 del Regolamento, nuovi emendamenti possono essere presi in considerazione solo se si trovino in diretta correlazione con gli emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati. Conseguentemente, non ritenendo esistente tale diretta correlazione dichiara inammissibili l'emendamento 1.1 limitatamente ai commi 3 e 4, gli emendamenti 1.2, 1.6, 2.1, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.7, 3.8, 3.10, 3.12, 3.13, 3.14, 3.16, 3.18, 3.19.

Dopo che il senatore VISCONTI ha preannunciato che talune valutazioni del Presidente saranno oggetto di discussione da parte dei senatori comunisti, si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1.

Il senatore PINNA illustra la parte ammessa dell'emendamento 1.1 che tende a rendere più chiari i principi cui si deve ispirare il sistema radiotelevisivo.

Il senatore VISIBELLI illustra quindi gli emendamenti 1.3 e 1.7 che tendono rispettivamente a meglio formulare i principi generali cui deve attenersi il sistema radiotelevisivo ovvero a precisare, tra i valori da tutelare, quello della famiglia.

Il senatore PINNA illustra l'emendamento 1.5, che specifica tra i diritti della Costituzione, quello relativo alla libera concorrenza e alla tutela da situazioni di oligopolio e monopolio.

Il senatore STRIK LIEVERS illustra l'emendamento 1.4, con il quale si sottolinea, tra i diritti garantiti dalla Costituzione, il diritto di ciascuno alla propria identità e alla propria immagine.

Dopo che il relatore e il rappresentante del Governo si sono espressi in senso contrario agli emendamenti presentati, essi sono posti separatamente ai voti e quindi respinti.

È successivamente posto ai voti ed accolto l'articolo 1, come modificato dalla Camera dei deputati.

In un'interruzione il senatore VISCONTI fa presente al Presidente che egli non ha accolto taluni emendamenti presentati dal senatore FIORI oltre i termini deliberati dalla Commissione; prospetta l'opportunità che la presidenza della Commissione assuma un atteggiamento più aperto per non alimentare eccessive tensioni. Il presidente BERNARDI dichiara di essere dispiaciuto sul piano personale per la decisione assunta, ma osserva come i tempi per la presentazione degli emendamenti siano stati fissati concordemente dalla Commissione e che per altri senatori, tra cui quelli comunisti, a tale regola si è scrupolosamente attenuto.

Si passa agli emendamenti all'articolo 2.

Il senatore VISCONTI dichiara preliminarmente di non condividere la scelta del Presidente di ritenere non ammissibile l'emendamento 2.1 in quanto vi è connessione tra radiodiffusione di programmi e installazione di impianti. Al riguardo il PRESIDENTE fa presente che la modifica introdotta dalla Camera dei deputati al comma 1 dell'articolo 2 era soltanto formale, e che pertanto l'inserimento di una specificazione riguardante gli impianti appare materia nuova e non direttamente correlata.

Il senatore GIUSTINELLI dichiara di non condividere in linea generale l'interpretazione che il presidente BERNARDI sta assumendo nei confronti dell'articolo 104 del Regolamento, ritenendola eccessivamente restrittiva; nel caso di specie la specificazione degli impianti fa riferimento anche alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 5. Il senatore BOATO si associa all'osservazione di carattere generale formulata dal senatore GIUSTINELLI. Il presidente BERNARDI, ritenendo che ovviamente ogni interpretazione sulla diretta correlazione non può che risentire di valutazioni soggettive, ritiene - dopo un attento riesame - di poter dichiarare ammissibile l'emendamento 2.1, in considerazione delle osservazioni di merito del senatore Giustinelli.

Il senatore PINNA illustra l'emendamento 2.1 e il collegato 2.3 che consentono ai privati la radiodiffusione dei programmi e non anche l'installazione e l'esercizio di impianti.

Il senatore STRIK LIEVERS illustra l'emendamento 2.2, di carattere formale.

Il senatore VISIBELLI riformula l'emendamento 2.4, eliminando ogni riferimento ad un meccanismo autorizzatorio per i privati. Conseguentemente il presidente BERNARDI lo dichiara ammissibile.

Dopo che il relatore e il rappresentante del Governo si sono espressi in senso contrario agli emendamenti presentati, essi sono posti ai voti e respinti.

È quindi posto ai voti ed accolto l'articolo 2 con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

Il senatore GIUSTINELLI lamenta la circostanza che si siano posti ai voti gli articoli 1 e 2 del testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza che siano pervenuti tutti i pareri delle Commissioni in sede consultiva. Il presidente BERNARDI assicura che le Commissioni saranno sollecitate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente BERNARDI avverte che l'ordine del giorno della seduta di domani è integrato con l'esame del disegno di legge n. 2400 riguardante contributi alle imprese radiofoniche private che svolgono attività di informazione di interesse generale.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 21,20.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

GIOVEDÌ 2 AGOSTO 1990

121^a Seduta*Presidenza del Presidente***MORA**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Cimino.

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE REFERENTE

Diana ed altri: Costituzione di un fondo di dotazione per gli investimenti in agricoltura (914)

Cascia ed altri: Riforma del credito agrario (1614)

Diana e Emo Capodilista: Estensioni delle disposizioni concernenti l'attività del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, agli imprenditori agricoli a titolo principale (2003)

Revisione della legislazione sul credito agrario (2048)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame rinviato nella seduta del 25 luglio.

La Commissione passa all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2048, presentato dal ministro Mannino, scelto come testo base.

Sull'articolo 1 - concernente l'ambito operativo e scopo della nuova legge - interviene il presidente MORA, che richiama l'attenzione della Commissione sull'importanza della normativa proposta circa la definizione dell'imprenditore esercente attività agricola e zootecnica, destinatario del credito agrario.

Dopo essersi quindi diffusamente soffermato sulla evoluzione del concetto di imprenditore, anche alla luce di quanto disposto dal codice civile e dell'evolversi della giurisprudenza, e dopo avere fatto riferimento al moderno concetto di imprenditore affermatosi nella legislazione europea (ricorda fra l'altro come la normativa belga faccia rientrare nell'attività imprenditoriale agricola anche la produzione degli alberi di Natale), il Presidente relatore dà conto degli emendamenti da lui proposti al primo comma dell'articolo 1 in esame, con i quali: estende l'attività esercitata dagli imprenditori destinatari del credito all'alleva-

mento degli animali di qualsiasi specie; introduce il riferimento alla valorizzazione dei prodotti agricoli e alla tutela dell'ambiente.

Successivamente il presidente Mora sottolinea che l'unificazione dei mercati finanziari della Comunità consentirà agli istituti di credito di altri Paesi comunitari di esercitare il credito agrario nel nostro paese, secondo il proprio ordinamento nazionale, in concorrenza con i nostri istituti di credito. Da qui la necessità di aggiornare la legislazione secondo i moderni concetti di attività agricola e agro-industriale.

Dopo aver quindi rilevato che bisogna tener distinto il credito agrario ordinario da quello agevolato, il presidente relatore richiama la necessità di vagliare con la massima attenzione l'articolo in esame che ha valore fondamentale nell'impostazione della nuova disciplina.

Il senatore CASCIA ricorda anzitutto le preoccupazioni, confermate dagli operatori del mondo agricolo, circa il rischio che le risorse del credito agrario vengano dirottate verso imprenditori che agricoli non sono.

Posto quindi in evidenza il carattere ambiguo del testo in esame, si dichiara favorevole ad un adeguamento della legislazione alla evoluzione del concetto di imprenditore agricolo, ma conferma le preoccupazioni circa l'insufficienza delle risorse finanziarie disponibili e circa l'elevato livello dei costi di finanziamento. Pertanto, aggiunge il senatore Cascia, l'estensione del credito agrario alle industrie agro-alimentari va limitata alle imprese medio-piccole, da individuare secondo parametri che saranno stabiliti dal Comitato interministeriale. Si tratta, in altre parole, di evitare che abbiano accesso al credito agrario le grosse industrie del comparto agro-alimentare. L'oratore si dichiara infine disponibile ad un confronto proficuo circa le modifiche al testo dell'articolo in esame.

Interviene quindi il senatore DIANA: premessa la necessità di attenersi al testo originario proposto dal Governo, nel quale si tiene conto anche dei moderni aspetti dell'attività agricola, fa osservare come non si possa discriminare nei confronti di una impresa che svolge attività agricola ed i cui capitali utilizzati hanno una origine non agricola. Occorre convincersi, aggiunge l'oratore, che si deve considerare agricolo ogni imprenditore che esercita attività produttiva di natura agricola. Inoltre, impedire ingiustificatamente agli imprenditori agricoli di accedere al credito agrario oltre a creare una ingiustificata discriminazione, finirebbe col danneggiare gli stessi istituti di credito nel nostro Paese, dal momento che gli imprenditori agricoli si rivolgerebbero senza difficoltà alle banche straniere. Occorre, egli conclude, decidersi a proseguire in una moderna ed efficace riforma del credito agrario, ovvero a continuare con la vecchia legislazione del 1928, nella quale ci si potrà limitare ad introdurre qualche aggiustamento.

La senatrice MOLTISANTI, riferendosi alla indicazione degli imprenditori agricoli destinatari del credito agrario, secondo quanto previsto al comma 1 dell'articolo in esame, dichiara di condividere le affermazioni del senatore Diana ed auspica che l'esame possa proseguire celermente.

Il sottosegretario CIMINO non ritiene che l'articolo 1 possa considerarsi ambiguo; è invece, egli sottolinea - innovativo ed aggiorna la legislazione italiana, ponendola sullo stesso livello della più evoluta normativa europea emanata in materia. Sottolineato poi che per la difesa degli imprenditori agricoli più deboli si potrà operare col credito speciale agevolato e che è da considerare altamente positiva la possibilità di accesso al credito per l'attività di trasformazione e di commercializzazione, il sottosegretario Cimino ricorda che il testo governativo in esame è frutto di vari approfondimenti, riflessioni e mediazioni, in cui si è anche tenuto conto dell'evolversi della giurisprudenza.

Il senatore CASADEI LUCCHI fa osservare come il problema di fondo sia quello di garantire agli imprenditori agricoli ed agli operatori più deboli del comparto agro-industriale l'accesso al credito agrario.

Il senatore DIANA, in riferimento alle considerazioni del senatore Casadei Lucchi, fa osservare che il credito agrario agevolato è destinato non ad attività deboli ma a soggetti deboli: situazione che, egli aggiunge, non dovrebbe essere modificata.

Il presidente MORA si dice anch'egli convinto che il testo governativo è chiaro e non ambiguo; si tratta, peraltro, di snellire le procedure, facilitare le possibilità di accesso degli operatori del comparto alle risorse finanziarie, disciplinare meglio l'attività degli istituti speciali, senza creare particolari privilegi in un mercato finanziario che è aperto e concorrenziale in tutta la sua dimensione europea.

Dopo avere quindi ricordato che la stessa Associazione Nazionale delle Cooperative Agricole (ANCA) ha sottolineato l'importanza di estendere il credito all'intero comparto agroalimentare e di aumentare le provviste, il Presidente relatore dichiara di ritirare il suo emendamento al comma 2 dell'articolo 1 in esame.

Il senatore CASCIA rileva che i senatori comunisti sono d'accordo sulla estensione del credito agrario al sistema agro-industriale a condizione, però, che si precisi che possano esserne destinatari gli imprenditori non agricoli di medio-piccola dimensione.

Seguono ulteriori brevi interventi del sottosegretario CIMINO, sulle discriminazioni che si verificherebbero in casi concreti a danno di imprese agro-industriali; del presidente MORA, che dichiara incomprensibili discriminazioni di tipo quantitativo; del senatore DIANA, che ricorda le vigenti norme sul ricorso ai prestiti esteri con copertura di rischio di cambio.

Dopo un ulteriore intervento del senatore CASCIA che richiama la norma prevista all'articolo 11 del disegno di legge in esame sulla garanzia per il rischio di cambio e che sottolinea come le autorizzazioni sinora date per il reperimento di risorse finanziarie all'estero ammonti-

no solo alla metà dei 4 mila miliardi previsti, la Commissione passa all'esame degli emendamenti concernenti il comma 1 dell'articolo 1 in esame, respingendo - dopo ripetuti interventi dei senatori LOPS, BUSSETI, PERRICONE, e CASCIA, quattro emendamenti dei senatori Cascia ed altri (riguardano il riferimento ai mezzi finanziari, agli imprenditori agricoli singoli o associati, all'attività di tutela dell'ambiente e alle imprese agro-industriali piccole e medie) sui quali si sono dichiarati contrari il relatore ed il rappresentante del Governo, ed approvando all'unanimità tre emendamenti del relatore, che introducono il riferimento all'allevamento degli animali di qualsiasi specie, alla valorizzazione dei prodotti e alla tutela dell'ambiente.

Il comma 1 è quindi approvato con le modifiche testè accolte.

Si passa quindi all'esame del comma 2, concernente il finanziamento di enti che realizzano interventi connessi alle attività di cui al comma 1.

Dopo che il presidente MORA ha ricordato di avere ritirato un emendamento in cui si prevede che si tratti di attività istituzionale degli enti in questione, il senatore CASCIA illustra due emendamenti intesi ad aggiungere il riferimento a programmi di riordino fondiario, bonifica e irrigazione e a precisare che le categorie di enti ammissibili debbono essere individuate con delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Al riguardo, seguono interventi, del presidente MORA, che dichiara di essere non favorevole ai suddetti emendamenti; del senatore PERRICONE, che ritiene superfluo fare riferimento a programmi di riordino fondiario; del senatore DIANA che propone un emendamento sostitutivo del comma in esame, nel quale si prevede che il credito agrario possa essere destinato anche al finanziamento dei consorzi di bonifica, di irrigazione e simili, che provvedono all'esecuzione di opere di bonifica e di investimento agrario, e degli enti, individuati con delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che esercitano le attività di cui al comma 1.

Il senatore BUSSETI sottolinea l'importanza di fare riferimento alla realizzazione di programmi da parte degli enti in questione (deve trattarsi di attività non sporadiche ma continue); enti che saranno individuati dal predetto Comitato interministeriale.

Il sottosegretario CIMINO evidenzia la opportunità di seguire nel comma in esame lo stesso criterio applicato al comma 1, che fa riferimento alle attività esercitate.

Seguono ulteriori brevi interventi dei senatori BUSSETI e CASCIA e del presidente MORA; quindi il senatore DIANA, accogliendo un suggerimento del presidente Mora, riformula l'emendamento sostitutivo

aggiungendovi anche il riferimento alle attività connesse a quelle del comma 1.

Il senatore CASCIA presenta quindi un ulteriore emendamento al comma in questione, in cui il finanziamento viene riferito alle attività esercitate dagli enti.

Viene quindi presentato dal senatore BUSSETI un *sub*-emendamento all'emendamento del senatore Diana: si introduce la previsione della realizzazione da parte degli enti di cui trattasi, di programmi di attività connesse a quelle di cui al comma 1.

Il presidente MORA si dichiara quindi favorevole all'emendamento sostitutivo del senatore Diana, così come riformulato a seguito del suo suggerimento.

La Commissione, infine, su proposta del sottosegretario CIMINO, delibera di rinviare il seguito dell'esame.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il Presidente avverte che l'Ufficio di Presidenza allargato ai Gruppi si riunirà al termine della seduta della Commissione, per programmare i lavori per la ripresa dopo la pausa estiva.

La seduta termina alle ore 18,30.

INDUSTRIA (10^a)

GIOVEDÌ 2 AGOSTO 1990

213^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

CASSOLA

Intervengono il ministro delle partecipazioni statali Piga e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Montali, nonché il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Castagnetti.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE DELIBERANTE**Zito ed altri: Nuova disciplina dell'inquadramento del personale già dipendente dall'Ente zolfi italiani (174)**

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Si riprende la discussione, sospesa nella seduta di ieri, procedendo alla votazione.

Accolto un emendamento soppressivo del comma 2 dell'articolo 1, la Commissione approva l'articolo nel testo modificato.

È approvato quindi un emendamento, integralmente sostitutivo dell'articolo 2, per il quale al personale dell'ente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Senza discussione e senza modifiche la Commissione approva quindi l'articolo 3.

Viene quindi accolto un emendamento integralmente sostitutivo dell'articolo 4, recante la copertura finanziaria.

Senza discussione e senza modifiche viene infine approvato l'articolo 5.

Intervenendo per dichiarazione di voto, il senatore GIANOTTI motiva la contrarietà del Gruppo comunista al disegno di legge in titolo. Egli osserva che il Parlamento non dovrebbe occuparsi di questioni di entità così limitata, la cui disciplina andrebbe delegata; l'adozione di una legge dello Stato, infatti, anche se volta a ribadire i diritti di alcune categorie di dipendenti pubblici, crea di per sé una situazione di privilegio per un limitatissimo numero di cittadini.

Il presidente CASSOLA precisa che proprio l'intento equitativo del provvedimento aveva giustificato il consenso espresso da tutti i Gruppi al suo trasferimento nella sede deliberante. Si associa il relatore MANCIA.

Posto ai voti, viene infine approvato il disegno di legge nel suo complesso, con le modifiche accolte dalla Commissione.

Norme concernenti le mole abrasive (2295), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Il sottosegretario CASTAGNETTI comunica che il Governo ha accertato la coerenza del testo in discussione con le normative e gli indirizzi comunitari.

Il senatore GIANOTTI giudica inadeguato il chiarimento formulato dal rappresentante del Governo.

Su proposta del presidente CASSOLA la Commissione conviene infine di rinviare il seguito della discussione.

IN SEDE REFERENTE

Scevaroli ed altri: Riassetto istituzionale delle Camere di commercio (86)

Baiardi ed altri: Norme per la ricostituzione sulla base rappresentativa degli organi di amministrazione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (798)

Gualtieri ed altri: Riforma delle Camere di commercio (932)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame dei disegni di legge, sospeso nella seduta del 18 luglio.

Il sottosegretario CASTAGNETTI comunica che il Governo ha pressochè ultimato la redazione di emendamenti al testo predisposto dal relatore e assicura che essi saranno presentati all'inizio dei lavori della Commissione, subito dopo la pausa estiva.

Il relatore ALIVERTI ritiene che sussistano tutte le premesse per poter procedere sollecitamente all'esame dei singoli articoli, tanto più

che le modifiche preannunciate dal Governo non riguardano la prima parte del testo elaborato in sede di comitato ristretto.

Il senatore BAIARDI, pur ricordando le riserve espresse dal Gruppo comunista su alcuni articoli, dichiara di convenire con il relatore Aliverti sull'opportunità di un immediato passaggio all'esame dei singoli articoli.

La Commissione, quindi, procede all'esame del testo proposto dal relatore.

Sono accolti, all'unanimità, l'articolo 1, che definisce la natura e le funzioni delle camere di commercio, l'articolo 2, che ne regola i compiti, e l'articolo 3 che disciplina le attività camerale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il ministro delle partecipazioni statali PIGA rivolge un saluto alla Commissione, auspicando la più efficace collaborazione tra Governo e Parlamento a partire dai lavori sui quali la Commissione sarà impegnata dopo la pausa estiva.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente CASSOLA avverte che, su richiesta del ministro Tognoli, l'audizione prevista per l'odierna seduta pomeridiana avrà luogo alle ore 12,15 anziché alle ore 15.

La seduta termina alle ore 10,40.

214^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CASSOLA

Interviene il ministro del turismo e dello spettacolo Tognoli.

La seduta inizia alle ore 12,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro del turismo e dello spettacolo sui flussi turistici registrati in occasione dei recenti campionati mondiali di calcio

Dopo una breve introduzione del presidente CASSOLA ha la parola il ministro TOGNOLI. Egli riferisce alla Commissione su alcune indagini

svolte da organismi privati per conto del Ministero del turismo, dirette a formulare una stima degli arrivi e delle presenze di turisti stranieri nelle città teatro dei campionati mondiali di calcio, con riferimento alle categorie dei giornalisti sportivi e degli spettatori delle partite. Tali indagini mostrano che l'indubbio incremento turistico verificatosi in concomitanza con l'evento sportivo, confermato anche da una indagine dell'ISTAT e dalle stime elaborate dal Ministero sulla base dei dati forniti dalle aziende di promozione turistica, ha interessato prevalentemente cittadini di paesi europei che in maggioranza non avevano mai visitato l'Italia. Le risposte ai quesiti posti ai giornalisti sportivi in ordine ai servizi urbani e alberghieri sono state spesso improntate a una moderata e, talvolta, scarsa soddisfazione. Il ministro Tognoli fornisce infine alcuni dati relativi allo stato di attuazione della legge n. 566 del 1988, recante incentivi per le strutture alberghiere e ricettive.

Seguono domande e richieste di chiarimenti.

Il senatore GIANOTTI rileva una parziale contraddizione nei dati forniti dal Ministro dai quali, peraltro, si evince chiaramente che l'incentivo costituito dal campionato mondiale non si è rivelato un volano per il turismo come ci si attendeva. Fa inoltre presente che al generale plauso per il funzionamento degli stadi si accompagna la preoccupazione degli amministratori locali per gli oneri derivanti dalla manutenzione dei medesimi. Chiede infine un giudizio sulle attività del COL, sullo stato di completamento - entro il maggio 1990 - delle opere infrastrutturali e delle 217 iniziative turistico-ricettive finanziate con fondi pubblici.

Il senatore Elio FONTANA, apprezzate le tempestive informazioni rese dal rappresentante del Governo, ritiene che, nonostante la parziale contraddittorietà dei dati forniti, sia indiscutibile l'aumento di presenze turistiche, rispetto al giugno 1989, pari al 3 per cento di stranieri e all'1,9 per cento di italiani. La contraddizione più appariscente riguarda la città di Roma ma le iniziative turistiche promosse e avviate in occasione dei campionati mondiali hanno comunque contribuito ad adeguare le strutture: per il futuro, tuttavia, sarà opportuno regolare meglio la combinazione di finanziamenti a fondo perduto e di contributi in conto capitale.

Il presidente CASSOLA, ricordato come le iniziali previsioni di 8 milioni di presenze turistiche non abbiano avuto obiettivo riscontro, rileva che una delle principali ragioni del mancato afflusso sia stato causato dalla connessione crescente che l'opinione pubblica opera tra eventi sportivi ed episodi di violenza collettiva. Giudica quindi opportuna una più pacata analisi di tali vicende e del giudizio che la stampa straniera ha fornito sulle capacità mostrate dall'Italia in tale occasione.

Agli intervenuti fornisce i chiarimenti richiesti il ministro TOGNOLI. Egli riconosce la difformità dei consuntivi dalle previsioni iniziali che, talora, si sono rivelate alquanto azzardate: in ogni caso l'andamento

del turismo nel giugno scorso è stato positivo e ciò richiederebbe più approfondite analisi per verificare quanta parte di tale fenomeno sia connessa alle manifestazioni del campionato mondiale. Avverte tuttavia che da più parti è stato evidenziato come l'afflusso di turisti in alcune città sia stato scoraggiato proprio dallo svolgimento delle manifestazioni sportive.

Quanto ai costi di manutenzione degli impianti sportivi, con particolare riferimento ai sistemi di copertura dei medesimi, egli ricorda che il COL non aveva richiesto la copertura degli stadi se non per la città sede della finale dei campionati: tale scelta è stata quindi operata dagli amministratori locali in piena autonomia.

Giudicato quindi in modo particolarmente positivo lo stato di attuazione delle infrastrutture, si sofferma sugli effetti dell'adozione della citata legge n. 566 del 1988 in ordine alle strutture ricettive realizzate in concomitanza con i campionati di calcio. Non si può stabilire con esattezza, peraltro, sulla base dei dati disponibili, se l'incremento turistico registrato nel periodo in questione sia dovuto all'evento sportivo o sia da questi indipendente. È comunque indispensabile procedere celermente nella realizzazione del centro nazionale di informazioni turistiche, che consentirà informazioni certe e non solo stime in ordine agli arrivi, alle presenze e ai flussi. Il ministro Tognoli preannuncia, infine, un convegno sugli aspetti macroeconomici dei campionati mondiali di calcio in termini di costi, di investimenti e di impatto delle procedure amministrative semplificate.

Il presidente CASSOLA ringrazia il Ministro e lo congeda dichiarando conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 2 AGOSTO 1990

113^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIUGNI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Bissi.

La seduta inizia alle ore 19,10.

SUL DECIMO ANNIVERSARIO DELLA STRAGE ALLA STAZIONE DI BOLOGNA

Il presidente GIUGNI esprime la più profonda commozione nel ricordo delle vittime della strage di Bologna di cui, come è noto, non sono stati ancora scoperti i responsabili ed esprime l'auspicio che ciò possa verificarsi in un futuro non lontano.

La Commissione, unanime, si associa.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 1990, n. 129, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno (2298-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il presidente GIUGNI, che sostituisce temporaneamente il relatore Toth, illustra brevemente la modifica apportata al testo approvato dal Senato in prima lettura dall'altro ramo del Parlamento al comma 10 dell'articolo 1 consistente in una riduzione dell'onere a 1877 miliardi per il 1991 e ad uno spostamento della data prevista nel testo del Senato al 31 luglio 1991 al 30 giugno dello stesso anno. Dichiara quindi aperta la discussione generale sulla modifica approvata dalla Camera dei deputati.

Il senatore VECCHI ricorda che questo è l'ennesimo provvedimento di fiscalizzazione degli oneri sociali che si sussegue da ormai molti anni. Il Gruppo comunista auspica che sia l'ultimo di una lunga catena e

che il Governo, con una riforma complessiva della materia, renda permanenti i benefici contenuti nel provvedimento e si accinga ad una eliminazione degli oneri impropri anche in vista del mercato unico europeo. Sarebbe necessaria, a suo avviso, la fiscalizzazione completa degli oneri sanitari e un'impostazione diversa che prevedesse il passaggio dalla tassazione sul lavoro a quella sul valore aggiunto. Un'insieme di questioni, poi, che gravano sul costo del lavoro potrebbero essere ulteriormente epurate.

Si rammarica infine che la materia regolata dal decreto non riguardi i settori del commercio, del turismo e dell'agricoltura e le imprese con meno di quindici dipendenti.

Il presidente GIUGNI invita i componenti della Commissione a limitare i loro interventi alle parti modificate dalla Camera.

Il senatore ANGELONI, pur apprezzando la modifica relativa alla copertura finanziaria apportata dalla Camera dei deputati, auspica una maggiore intesa tra le Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento. Esprime inoltre soddisfazione per l'approvazione del provvedimento, auspicando l'avvio di una revisione complessiva della materia per una soluzione adeguata e definitiva da concordare tra le parti sociali.

Il senatore PERRICONE, confermando quanto sostenuto in prima lettura sul provvedimento in esame, preannuncia il voto favorevole del Gruppo repubblicano.

Il senatore FLORINO ribadisce le posizioni espresse nella discussione generale durante il primo esame del provvedimento, e invita il Governo a modificare il titolo del decreto sostituendo alla parola «Mezzogiorno», le parole «nel Paese» in quanto il provvedimento riguarda tutte le imprese; ciò anche per non lasciare spazio ad interventi demagogici da parte di alcuni gruppi politici antimeridionali.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore, senatore TOTH, si associa all'invito rivolto al Governo dal senatore Florino circa la possibilità di evitare, per il futuro, la parola Mezzogiorno che può, effettivamente, risultare fuorviante ed essere strumento di demagogia. Il testo pervenuto dalla Camera è in buona parte identico a quello approvato dal Senato. Sulla modifica apportata dall'altro ramo del Parlamento all'articolo 1, comma 10, non sembra esservi nulla da osservare anche in considerazione del fatto che è stato recentemente approvato il disegno di legge n. 2293, in tema di contenimento della spesa pubblica, che riduce una quota dell'accantonamento relativo alla fiscalizzazione. È però da ricordare che la soluzione individuata dal Senato in prima lettura aveva un carattere di maggior rigore rispetto a quella indicata dal Governo nel testo originario.

Il sottosegretario BISSI ritiene di poter accogliere a nome del Governo, per il futuro, l'invito rivolto dal senatore Florino a cambiare il titolo del provvedimento, che non può essere cambiato in questa sede in quanto comporterebbe la decadenza del decreto. Annuncia inoltre che nel prossimo autunno il Ministro presenterà al Parlamento un provvedimento organico e definitivo per la materia. Per quanto riguarda poi l'esclusione di alcuni settori quali il commercio, il turismo e l'agricoltura, essa è dovuta a meri fattori finanziari in quanto il provvedimento rappresenta soltanto la prima tappa di un processo complessivo.

Dopo aver quindi affermato che anche il Governo lamenta una scarsa intesa tra le due Commissioni bilancio di Camera e Senato, spiega che l'emendamento governativo al testo approvato dal Senato comporta un notevole risparmio.

Ringrazia infine il Presidente della Commissione e tutti i membri della stessa per la celerità con cui si è riunita dando la possibilità al Parlamento di poter convertire nei termini costituzionali un provvedimento riguardante la fiscalizzazione degli oneri sociali.

Il presidente GIUGNI pone ai voti il comma 10 dell'articolo 1 del testo del decreto, come modificato dalla Camera dei deputati, che risulta approvato.

Il Presidente avverte che sarà posto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Il senatore ANTONIAZZI annuncia il voto contrario del Gruppo comunista per le ragioni sottolineate dal senatore Vecchi in discussione generale.

Il senatore FLORINO annuncia il voto contrario del Gruppo del Movimento sociale-destra nazionale.

Il presidente GIUGNI pone quindi ai voti l'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge, che risulta approvato.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore di riferire in Assemblea in senso favorevole alla conversione del decreto-legge, e di richiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

La seduta termina alle ore 19,50.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 2 AGOSTO 1990

123^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ZITO

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Marinucci Mariani.

La seduta inizia alle ore 10,20.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1990, n. 199, recante sospensione delle procedure di rinnovo degli organi di gestione delle unità sanitarie locali (2380)

(Esame)

Riferisce sul provvedimento il senatore PERUGINI. Egli ritiene che il decreto-legge in titolo abbia la sua prima motivazione nella necessità di sospendere le procedure stabilite dagli articoli 32 e 36 della legge n. 142 del 1990 sull'ordinamento delle autonomie locali, secondo cui le nomine e le designazioni dei rappresentanti dei consigli comunali presso enti o istituzioni operanti nell'ambito del comune ovvero da essi dipendenti devono essere effettuate entro 45 giorni dalla elezione della Giunta. Il relatore Perugini fa presente che, proprio per evitare che scattassero tali termini per i consigli di gestione delle USL prima che fosse concluso l'esame del provvedimento di riforma del Servizio sanitario nazionale attualmente in attesa dell'esame da parte del Senato, si è resa necessaria l'emanazione del decreto-legge in titolo. Si tratta, ad avviso del relatore, di esigenze evidenti rispetto ad organismi attualmente incompleti in una fase in cui sono da approvare i bilanci con presumibili *deficit* a volte assai rilevanti.

Il relatore, nel rilevare che sarebbe stato più opportuno un provvedimento che fosse caratterizzato da maggiore precisione e maggiore completezza in modo da evidenziare meglio le esigenze sottostanti, propone tuttavia che, proprio sulla base di tali esigenze, il decreto-legge sia convertito rapidamente.

Si apre il dibattito.

Il senatore ALBERTI ritiene che il provvedimento potrebbe risultare opportuno in previsione della modifica dell'ordinamento delle USL, proposto con il disegno di legge governativo già approvato dalla Camera, in quanto sarebbe difficile rimuovere i comitati di gestione delle USL ove fossero nuovamente eletti, subito dopo l'approvazione dell'anzidetto provvedimento che prevede una diversa configurazione istituzionale. Tuttavia, a suo avviso, il decreto-legge all'esame ha scelto una via farraginoso e disagiata, in quanto proroga di fatto le attribuzioni di organismi che sono espressione di consigli comunali il cui mandato è ormai scaduto. Per alcuni consiglieri addirittura, secondo il senatore Alberti, si pone il problema della compatibilità nella carica di amministratore di USL in quanto eletti come consiglieri regionali nelle ultime elezioni amministrative. Oltre a questo disagio di carattere istituzionale, tuttavia, il provvedimento in titolo, a suo avviso, non tiene conto del problema dell'approvazione dei bilanci, difficile già da anni, perchè, salvo casi eccezionali, i bilanci presentati non sono veritieri e in sede di approvazione sorgono conflitti all'interno stesso dei componenti la maggioranza. Con la sospensione delle procedure per il rinnovo degli organismi delle USL le difficoltà per l'approvazione dei bilanci, secondo il senatore Alberti, si accentueranno con il rischio che le attività delle unità sanitarie locali siano immotivatamente sospese. Tali attività, a suo avviso, potrebbero definitivamente bloccarsi ove, come è assai probabile, il provvedimento di riordinamento del Servizio sanitario nazionale non sia approvato entro il 31 ottobre, date le forti perplessità sui contenuti di tale provvedimento espresse anche da parte di settori della maggioranza. Pertanto il senatore Alberti ritiene che la proposta più logica sarebbe stata quella del commissariamento che avrebbe potuto significare una volontà di portare a compimento il progetto di riforma. Il commissario, infatti, ad avviso del senatore Alberti, avrebbe la possibilità di rilevare con esattezza e correttezza gli attuali *deficit* che dovrebbero ammontare complessivamente ad una cifra di molto superiore ai sette, ottomila miliardi che pure in un primo momento erano stati previsti come *deficit* attendibile.

Esprime quindi l'avviso contrario alla conversione del decreto-legge n. 199 nel testo presentato dal Governo.

Il senatore CONDORELLI si dichiara favorevole al provvedimento, anche perchè al principio della *prorogatio* si è fatto ricorso già in altre occasioni. D'altra parte, mentre il disegno di legge di riforma delle USL tende a non attribuire ai nuovi consigli di amministrazione delle USL compiti amministrativi, non si capisce perchè in sede locale si dovrebbero iniziare complesse trattative politiche per arrivare a definire la composizione dei comitati di gestione. Un ulteriore slittamento del termine per la *prorogatio* sarebbe poi inopportuno, perchè il disegno di legge di riforma delle USL va approvato in tempi brevi. Il commissariamento presuppone un'assoluta sfiducia negli attuali comitati di gestione, ed ad esso si potrebbe far ricorso solo in situazioni veramente anomale.

Il senatore BERLINGUER, dopo aver ricordato che il Partito comunista ha proposto di non rimuovere i comitati di gestione delle

USL, anche con la presentazione di un apposito disegno di legge presso la Camera dei deputati, rileva che la soluzione per la fase transitoria in atto va scelta alla luce delle disposizioni contenute nella legge n. 142 del 1990, sul riordino delle autonomie locali. Le proroghe sono uno strumento per eludere le scadenze degli organi democraticamente eletti, ed il decreto in esame produce altresì l'effetto di consolidare gli attuali comitati di gestione. La scadenza del 31 ottobre pone di fatto il Senato nella condizione di approvare senza modifiche il testo della riforma delle USL pervenuto dalla Camera dei deputati, sul quale invece si nutrono numerose perplessità, ma le forze di maggioranza hanno scelto questa strada per salvaguardare posizioni di potere, anche scontando effetti disastrosi sul piano gestionale. Il Gruppo comunista è a favore del commissariamento delle USL, attribuendo nel periodo transitorio le competenze dei comitati di gestione ai sindaci o agli assessori comunali alla sanità. In tal modo si salva il principio democratico rappresentativo, e si realizza l'obiettivo di rendere finalmente i comuni direttamente responsabili dei servizi sanitari, eliminando gli attuali diaframmi. In tal senso preannuncia la presentazione di un emendamento sostitutivo del testo del decreto.

Il senatore AZZARETTI rileva che la criminalizzazione dei comitati di gestione delle USL è inaccettabile perchè molti di essi compiono egregiamente il loro dovere nonostante la confusione normativa creata dal Governo centrale. Opportunamente l'articolo 1 del disegno di legge di riforma delle USL, superando il criterio della spesa storica per l'attribuzione delle risorse, precisa che si deve sapere chi dilapida veramente grosse somme. La spoliticizzazione dei comitati di gestione è impossibile, così come è illusorio attribuire una configurazione autonoma ai cosiddetti *managers*, perchè questi saranno pur sempre nominati da organi politici. Si pronuncia inoltre contro l'ipotesi di commissariamento proposta dal Gruppo comunista, anche per l'impossibilità di far svolgere a sindaci di prima nomina i compiti dei comitati di gestione delle USL. Se poi alla data del 31 ottobre prossimo la riforma non fosse stata ancora definitivamente approvata, si potrà prevedere con apposito provvedimento la nomina dei consigli di amministrazione, anticipando il contenuto della riforma.

Il senatore MELOTTO ritiene che il provvedimento all'esame sia perfettamente coerente con il disegno di legge di riforma delle USL e con la legge n. 142 del 1990 sul riordino delle autonomie locali. Tale legge prevede infatti che il comune eserciti le proprie competenze in materia sociale attraverso apposite istituzioni. Esprime quindi meraviglia per la posizione assunta dal Gruppo comunista, e si pronuncia a favore dell'approvazione del decreto-legge, rilevando come dal 1° novembre scatterà comunque un ulteriore termine di 45 giorni per la nomina dei consigli di amministrazione.

Il relatore PERUGINI, in sede di replica, rileva la necessità di una sollecita approvazione del decreto e fa presente che le riflessioni sulla normativa definitiva andranno fatte in sede di esame del disegno di legge di riforma delle USL.

Il sottosegretario MARINUCCI MARIANI, replicando agli intervenuti, osserva che la necessità del decreto è scaturita dai tempi stretti imposti dalla nuova legge sulle autonomie locali per la nomina degli organi delle USL. L'ipotesi del commissariamento, pur presa in considerazione dal Governo, non è stata portata avanti perchè, se si fosse fatto ricorso ai presidenti dei comitati di gestione ci si sarebbe trovati di fronte a difficoltà maggiori di quelle incontrate per la proroga dei comitati, mentre il ricorso ai sindaci o assessori, alcuni di prima nomina, è stato escluso perchè essi sono impossibilitati a condurre in modo proficuo la gestione dei servizi sanitari.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore ALBERTI, illustra un emendamento che prevede che il termine del 31 ottobre sia non ulteriormente prorogabile. Egli rileva che lo stesso ministro De Lorenzo ha affermato che scaduto tale termine non ci dovrebbero essere ulteriori proroghe, ma il commissariamento, e rileva di non aver mai inteso criminalizzare i comitati di gestione ben sapendo che molti di essi si sono scontrati per anni con la sottostima del Fondo sanitario nazionale.

Il senatore IMBRIACO illustra un emendamento tendente a sostituire il testo del decreto. Viene individuata nel sindaco o in un assessore delegato la figura cui ricorrere per il commissariamento delle USL, che dovrebbe durare fino all'approvazione della legge di riforma. In caso di USL comprendenti più comuni, sarebbe comunque nominato uno dei sindaci o un assessore dei comuni associati, mentre per le USL coincidenti con il territorio delle comunità montane verrebbe nominato il presidente o uno dei membri della giunta esecutiva. Il potere di nomina è attribuito agli organi preposti alla nomina dei comitati di gestione, o, in caso di inerzia di questi, al Presidente della Regione. L'emendamento si iscrive in una visione del ruolo del comune che è diversa da quella della maggioranza e che era presente già al momento dell'approvazione della legge n. 833 del 1978, quando fu scelta la soluzione di compromesso della USL come braccio operativo del comune. Rileva poi come la scelta fatta con il decreto riproponga i pericoli di lottizzazione delle cariche tra i partiti.

Il presidente ZITO fa presente che in mancanza del parere della 1^a Commissione l'esame deve essere sospeso.

La seduta viene sospesa alle ore 11,30 e viene ripresa alle ore 17,10.

Il relatore PERUGINI si dichiara contrario all'emendamento illustrato dal senatore Alberti, che ritiene del tutto superfluo, mentre per quanto riguarda l'emendamento illustrato dal senatore Imbriaco, fa presente che il testo del decreto in esame non prevede alcun ripensamento rispetto al sistema delineato nel disegno di legge di riforma delle USL approvato dalla Camera dei deputati; si dichiara pertanto contrario anche a tale emendamento.

Il sottosegretario MARINUCCI MARIANI si dichiara a sua volta contraria sia all'emendamento illustrato dal senatore Imbriaco che a quello illustrato dal senatore Alberti.

Il presidente ZITO comunica quindi che è pervenuto il parere della 1^a Commissione, favorevole con osservazioni; in particolare vi si prospetta l'opportunità di differire il termine della proroga al 31 dicembre prossimo.

L'emendamento illustrato dal senatore Imbriaco e quello illustrato dal senatore Alberti vengono quindi respinti dalla Commissione, la quale, a maggioranza e con il voto contrario dei Gruppi comunista e della Sinistra indipendente, dà mandato al relatore Perugini di riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in titolo, e di richiedere l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

SUL PARERE CHE LE COMMISSIONE 2^a E 12^a RIUNITE SONO CHIAMATE A DARE SULLO SCHEMA DI TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA

Il senatore BERLINGUER fa presente che in data odierna sono state convocate le Commissioni riunite 2^a e 12^a per domattina alle ore 9,00, per il parere al Governo sul testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e tossicodipendenza, ai sensi dell'articolo 37 della legge 26 giugno 1990, n. 162. Egli rileva che si tratta di un testo di ben 136 articoli e che pertanto è assai difficile per le Commissioni esprimere il parere entro domani.

Il presidente ZITO rileva che qualsiasi considerazione su tale questione va svolta presso le Commissioni riunite nella seduta convocata per domattina.

La seduta termina alle ore 17,35.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 2 AGOSTO 1990

190^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
BOSCO*La seduta inizia alle ore 17,50.***IN SEDE CONSULTIVA****Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (1138-B)**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8^a Commissione)

Il senatore FABRIS illustra le parti del disegno di legge in titolo che concernono le competenze della 13^a Commissione: si tratta essenzialmente dell'articolo 8, secondo cui la pubblicità radiotelevisiva non deve risultare pregiudizievole per l'ambiente e della normativa urbanistica contenuta nell'articolo 4. Quest'ultimo dispone che l'installazione di impianti radiotelevisivi necessita di una concessione comunale in linea con il piano territoriale regionale di coordinamento: la procedura verte sull'istituto del silenzio-assenso e sulla dichiarazione implicita di pubblica utilità. L'intento di evitare speculazioni sulle aree interessate giustifica la scelta del diritto di superficie come veste giuridica della concessione, in luogo del diritto di proprietà. Tale disciplina urbanistica, completata dalla possibilità che il Comune disponga espropriazioni, induce il relatore a proporre l'espressione di un parere favorevole.

Si apre la discussione, in cui interviene il senatore NEBBIA, che sottopone alla Commissione la norma contenuta nel comma 21 dell'articolo 3: vi si dispone la localizzazione degli impianti di emissione di interferenze elettromagnetiche, le cui radiazioni possono arrecare gravi danni alla salute nonché pericolo per le linee aeree. L'assenza di una valutazione dell'impatto ambientale di tali impianti di telecomunicazioni, ai fini della loro localizzazione e della concessione del diritto di superficie, costituisce motivo determinante per l'espressione di un voto contrario da parte del Gruppo della sinistra indipendente.

Il senatore ANDREINI, pur ravvisando elementi positivi nell'introduzione del diritto di superficie nell'articolo 4, considera la normativa

in esame complessivamente negativa: l'uso del mezzo televisivo influisce infatti sulla vita dell'uomo e sull'ambiente, eppure il tentativo di colmare il vuoto legislativo esistente non pare ispirato ad un'adeguata considerazione di tali esigenze. Pertanto annuncia il voto contrario del Gruppo comunista.

A nome del Gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale, il senatore SPECCHIA annuncia voto contrario, ritenendo che l'alta concentrazione di impianti radiotelevisivi non giovi alle esigenze di salvaguardia ambientale e configuri assai spesso occasione di lesioni di beni paesaggistici.

Il presidente BOSCO considera il testo in esame migliorativo rispetto a quello approvato dal Senato, concordando con le valutazioni del relatore in merito agli articoli 4 ed 8. Alle osservazioni del senatore Nebbia in relazione all'articolo 3, comma 21, infine, può rispondere positivamente l'opportuno parametro dell'adeguamento agli accordi internazionali in vigore, volti alla progressiva eliminazione delle radiazioni elettromagnetiche. Pertanto, l'oratore annuncia il voto favorevole del Gruppo democratico cristiano.

Dopo che il senatore MERAVIGLIA ha annunciato il voto favorevole del Gruppo socialista, il relatore FABRIS esprime apprezzamento per le soluzioni tecniche contenute negli articoli di competenza della Commissione.

Il presidente BOSCO propone di conferire mandato al relatore di redigere parere favorevole sul disegno di legge n. 1138-B. La Commissione, con il voto contrario dei senatori del Gruppo comunista, della Sinistra indipendente e del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, conviene a maggioranza.

La seduta termina alle ore 18,10.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 2 AGOSTO 1990

155^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

MURMURA

Interviene il ministro per la funzione pubblica Gaspari.

La seduta inizia alle ore 9,20.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE

I senatori GALEOTTI e VETERE lamentano il reiterarsi di convocazioni della Sottocommissione a distanza eccessivamente ravvicinata, in maniera tale da non consentire un adeguato approfondimento dei provvedimenti all'ordine del giorno. Tale è, ad esempio, il caso del disegno di legge n. 2391, del quale chiedono pertanto il rinvio dell'esame ad altra seduta, da tenersi eventualmente nel pomeriggio di oggi. In via generale, al fine di consentire un'approfondita conoscenza dei disegni di legge, a loro avviso occorrerebbe poter utilizzare per intero i 15 giorni a disposizione per l'espressione del parere, in analogia con le previsioni del Regolamento interno a proposito della Commissione bilancio, considerando come *dies a quo* il giorno della richiesta di parere da parte della Commissione di merito.

Emendamenti al disegno di legge:

Modifica dei commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1985, n. 427, in materia di concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato (2050)
(Esame, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento. Parere alla 5ª Commissione. Rimessione in Commissione plenaria)

In considerazione della delicatezza della materia, su richiesta del Gruppo comunista, l'esame degli emendamenti è rimesso alla sede plenaria.

Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1990, n. 199, recante sospensione delle procedure di rinnovo degli organi di gestione delle unità sanitarie locali (2380)
(Parere alla 12ª Commissione. Rimessione in Commissione plenaria)

Attesa la delicatezza della materia cui il provvedimento ha riguardo, su richiesta del Gruppo comunista, l'esame del disegno di legge in titolo è rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 9,35.

156ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MURMURA

La seduta inizia alle ore 15.

Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare (2391), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4ª Commissione)

Riferisce il senatore GUZZETTI, il quale, dopo aver illustrato il provvedimento in titolo, propone l'espressione di un parere favorevole.

Il presidente MURMURA fa notare che l'articolo 5 del disegno di legge dà luogo ad incrementi stipendiali che rischiano di causare sperequazioni ai danni del personale civile.

Il senatore VETERE annuncia il voto favorevole della sua parte politica.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità, con l'osservazione formulata dal presidente Murmura.

Emendamento al disegno di legge:

Modifica dei commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1985, n. 427, in materia di concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato (2050)

(Esame, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento. Parere alla 5^a Commissione)

Riferisce, in senso favorevole, il presidente MURMURA, il quale rileva che la richiesta di parere da parte della 5^a Commissione permanente è motivata dal fatto che l'emendamento in esame prevede l'utilizzo di parte dell'accantonamento del capitolo di bilancio «Costituzione di un fondo per l'informatizzazione delle amministrazioni pubbliche».

Dissentono i senatori GALEOTTI e VETERE, che sollecitano l'individuazione di un diverso capitolo di bilancio ai fini della copertura dell'onere derivante dall'emendamento.

La Sottocommissione esprime dunque, per quanto di competenza, parere contrario.

Deputati Biondi ed altri: Contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale (2400), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione)

Su proposta del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

La seduta termina alle ore 15,20.

GIUSTIZIA (2^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 2 AGOSTO 1990.

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Covi, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 8^a Commissione:

Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (1138-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 2 AGOSTO 1990

179^a Seduta

Presidenza del Presidente
ANDREATTA

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa De Carolis, per l'interno Ruffino e per il tesoro Pavan.

La seduta inizia alle ore 16,25.

Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (1138-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8^a Commissione)

Riferisce il presidente ANDREATTA ricordando che la Commissione aveva espresso sul testo esaminato in prima lettura un parere nel quale, dopo aver sottolineato l'inutilità del mantenimento del doppio vincolo per la RAI, rappresentato dall'indice di affollamento e dalla fissazione in termini monetari di un flusso massimo di entrate pubblicitarie per ciascun esercizio, dichiarava di non avere nulla da osservare, ad eccezione dell'articolo 6, comma 8, su cui esprimeva contrarietà per la parte relativa alle deroghe alle norme di contabilità.

La Commissione chiedeva altresì che si evitasse il riferimento al 1989 nella clausola di copertura.

Quest'ultima osservazione è stata accolta dal testo della Camera, contrariamente invece a quella delle deroghe alla contabilità, che continuano a sussistere nel nuovo articolo 6, comma 8.

Sembra altresì permanere la validità del giudizio circa il mantenimento del doppio vincolo anche alla luce del nuovo testo.

Per quanto concerne infine le misure relative al sostegno della radiodiffusione (articolo 23) esse probabilmente comportano oneri, quali minori entrate, non quantificabili, così come osservato dal Servizio del bilancio della Camera, che presumibilmente andrebbero compensate con le entrate derivanti dall'articolo 22, concernente la revisione dei canoni e delle tasse. Tuttavia il testo della Camera

sostanzialmente non modifica quello già accolto dal Senato, al quale la Commissione bilancio non si è opposta. D'altra parte la clausola di copertura risulta redatta sulla base dei medesimi parametri adottati in quella approvata dal Senato.

In sostanza il testo all'esame non indica un percorso, anche temporale, per il superamento del doppio vincolo del tetto alla pubblicità in termini di valore e di tempo.

Interviene il senatore SPOSETTI per condividere le preoccupazioni relative al comma 8 dell'articolo 6. Il mantenimento nella sostanza del doppio vincolo manifesta ulteriormente come il canone non costituisca altro che un trasferimento di denaro pubblico al solo scopo di indurre la società concessionaria a mantenere il tetto della pubblicità. Occorrerebbe invece stabilire eventualmente un contributo statale per il servizio pubblico, ma escludere il doppio vincolo, così come si era proposto nel precedente parere.

Ad avviso del senatore CORTESE occorrerebbe esprimere un parere coerente con quello già espresso sul testo della 8ª Commissione, in prima lettura.

Per il senatore AZZARÀ le questioni sollevate non attengono profili di competenza della Commissione bilancio, analogamente alla norma relativa alla deroga dalla legge di contabilità per l'ufficio del garante. Quanto poi all'articolo 23, la minore entrata non è quantificata ed è assolutamente ipotetica. Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole.

Il presidente ANDREATTA osserva che tale minore entrata andrebbe in realtà quantificata in una relazione tecnica. Comunque tale problema non venne sollevato nel precedente parere e, trattandosi del testo sostanzialmente non modificato dalla Camera, non può essere formalmente riproposta in questa sede. Propone quindi di esprimere un parere contrario motivato in base alle argomentazioni già contenute nel precedente parere reso sul testo del Senato, in considerazione del fatto che le modifiche introdotte dalla Camera non hanno risolto la questione del doppio vincolo e non indicano un percorso anche temporale per superarlo, al fine di consentire anche a quanti hanno dimostrato avere problemi di investimenti effettuati, di programmare le proprie risorse. La contrarietà si dovrebbe estendere altresì al già citato comma 8 dell'articolo 6.

Il senatore SPOSETTI si dichiara altresì contrario all'articolo 28, che crea un consiglio consultivo, i cui oneri non sembrano compresi nella clausola di copertura.

Il senatore CORTESE fa presente che il parere dovrà contenere rilievi critici sotto il profilo della gestione della finanza pubblica: infatti nella sostanza il mantenimento del canone si riflette in un beneficio a favore di soggetti privati.

Ad avviso del presidente ANDREATTA, il canone determina un'irrazionalità nell'uso delle risorse, anche perché riduce la competitività della produzione televisiva italiana, scaricandone i costi derivanti dall'inefficienza sulla finanza pubblica.

Conclusivamente la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere nel senso proposto dal PRESIDENTE.

Deputati Blondi ed altri: Contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale (2400), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il presidente ANDREATTA ricordando che i contributi alle imprese radiofoniche private trovano copertura sulla voce di fondo globale in conto capitale relativa al rifinanziamento della legge n. 41 del 1986 per la realizzazione di centri commerciali all'ingrosso. In merito sorgono due questioni: la prima è che occorre chiedere il parere alla Commissione industria per l'utilizzo in difformità. La seconda è che, malgrado il fatto che l'articolo 1 parli di contributo in conto capitale, sembra che la natura del contributo stesso abbia carattere corrente. Se così fosse, la copertura su un accantonamento di parte capitale sarebbe inammissibile.

Il senatore CORLEONE propone l'espressione di un parere favorevole, condizionato alla pronuncia della 10ª Commissione.

Il sottosegretario PAVAN fa presente che la soluzione relativa alla copertura è stata definita alla Camera in considerazione del fatto che risultava difficoltoso reperire una diversa clausola di finanziamento.

Il senatore BOLLINI ricorda che il provvedimento all'esame risultava originariamente coperto con l'utilizzazione del fondo speciale relativo alla ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria e che il Ministro delle finanze assicurò la Commissione che il Governo si sarebbe fatto carico di reperire le risorse per questo disegno di legge, come per quello concernente le vittime del terrorismo, una volta utilizzato il fondo speciale della ristrutturazione delle finanze per le finalità proprie. Solo a questa condizione la Commissione esprime un parere favorevole al disegno di legge in tema di amministrazione finanziaria. È pertanto necessario che il Governo avanzi una proposta per la copertura del disegno di legge all'esame.

Ad avviso del senatore CORTESE risulta indispensabile acquisire il parere della 10ª Commissione.

Il presidente ANDREATTA, osservato che si tratta esclusivamente di un questione di carattere tecnico, che non coinvolge valutazioni nel merito del provvedimento, che egli peraltro condivide, propone di richiedere alla Commissione industria il prescritto parere per l'utilizzo in difformità della voce di fondo speciale concernente i centri

commerciali all'ingrosso, salva restando la questione relativa alla caratteristica della spesa, se essa debba essere considerata come corrente o in conto capitale.

Concorda la Sottocommissione e l'esame è conseguentemente rinviato.

Deputati Flandrotti ed altri; Rossi di Montelera; Forleo ed altri; Forleo ed altri; Martinazzoli ed altri; Perrone ed altri; Berselli ed altri: Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (2354), approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore AZZARÀ, ricordando che nella seduta del 26 luglio 1990 della Commissione plenaria è stato espresso un parere favorevole sul disegno di legge n. 1453, in tema di ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria, che utilizza integralmente la voce di fondo speciale relativa a tale specifico accantonamento. Ciò dopo che il Ministro delle finanze ha affermato, a nome del Governo, di ritenere essere in conformità l'utilizzo della voce di fondo speciale in questione per la riforma dell'amministrazione finanziaria e che il Governo si farà carico di definire una copertura al provvedimento sulle vittime del terrorismo, al quale comunque era contrario, allorché si tratterà di esprimere parere su di esso.

Allo stato dunque difetta la copertura per la parte relativa all'utilizzo della voce di fondo speciale concernente la ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria.

Il presidente ANDREATTA chiede al rappresentante del Tesoro di pronunciarsi relativamente ad una proposta che è sopraggiunta circa l'utilizzo di altre voci di fondo speciale in alternativa a quella concernente la ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria.

Il sottosegretario PAVAN fa presente preliminarmente di aver preso atto delle dichiarazioni svolte dal Ministro delle finanze, a nome del Governo, circa l'impegno di quest'ultimo di definire una diversa fonte di copertura per il provvedimento all'esame, tuttavia il Ministro del tesoro si trova attualmente di fronte a difficoltà per poter soddisfare nell'immediato tale impegno, che comunque intende adempiere. Per quanto riguarda le voci di fondo speciale proposte in via alternativa, fa presente che quelle concernenti il ripiano dei debiti dell'editoria e la riforma delle leggi delle servitù militari non sono attivabili, essendo state utilizzate dal disegno di legge in tema di contenimento della finanza pubblica, quella relativa alla legge sui caduti in servizio è destinata a tale specifica finalità, per altro di alto valore morale, quella infine concernente il finanziamento del censimento rappresenta una spesa per la quale le procedure sono già in atto e che comunque andrebbe in ogni caso coperta, differendo nella sostanza la questione. Il Governo pertanto si trova nella difficoltà di non poter esprimere un parere favorevole, pur impegnandosi a dare soluzione al problema.

Il senatore BOLLINI ricorda che la Commissione espresse parere favorevole sul provvedimento sulla ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria, in considerazione dell'assicurazioni fornite dal Ministro delle finanze a nome del Governo. Oggi ci si trova senza copertura per un provvedimento che ha un grande valore politico e morale e che è destinato a persone che meritano il più ampio rispetto.

Il presidente ANDREATTA proprio in considerazione di tale circostanza propone di affrontare seriamente il problema nella prima riunione alla ripresa dei lavori. Ciò anche in considerazione del fatto che la modifica della clausola di copertura ne imporrebbe il rinvio alla Camera, che non potrebbe certo approvare il provvedimento prima della pausa estiva. In ogni caso il Governo risulta impegnato a trovare una soluzione. Nel caso contrario la Commissione deciderà autonomamente. Di tale soluzione dovrebbe farsi carico in primo luogo il Ministro delle finanze, che sarà invitato a voler comunicare le proprie proposte in materia al più presto.

L'esame è quindi rinviato.

Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare (2391),
approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4ª Commissione)

Riferisce il senatore AZZARÀ osservando che, relativamente alla quantificazione, la relazione tecnica che accompagna l'originario testo governativo appare condivisibile. Tuttavia la Camera ha introdotto un nuovo articolo 11, in tema di scatti stipendiali ai sottufficiali, che non sembrerebbe contabilizzato.

Quanto alla clausola di copertura, si deve osservare in primo luogo che essa fa ricorso, per 222 miliardi, agli acconti concessi con il decreto-legge n. 123 del 1990. Tale decreto tuttavia è decaduto e non è stato reiterato: occorrerebbe comprendere dal Tesoro se la relativa dotazione finanziaria è stata definitivamente erogata. Quanto poi all'onere complessivo del contratto, valutato in 874 miliardi a decorrere dal 1991, si provvede con riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6868 del Ministero del tesoro, relativo al fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti. Tale capitolo reca una previsione assestata di 9.002 miliardi, stando al disegno di legge di assestamento, ma in base alle interrogazioni della Ragioneria, lo stanziamento totale sarebbe di 6.006 miliardi. In ogni caso, stando ai dati forniti dal sottosegretario Pavan il 27 giugno scorso, il complesso degli oneri effettivi per i rinnovi contrattuali equivarrebbe a 14.772 miliardi, cifra superiore rispetto a quella prevista nel citato capitolo 6868, anche ove integrato dall'ulteriore stanziamento disposto nel decreto-legge in tema di imposta sui carburanti.

Un'ulteriore norma suscita problemi relativi alla copertura: si tratta dell'articolo 10, in tema di fissazione di limiti di orario, con conseguente erogazione di straordinari per i militari. La copertura infatti viene attuata mediante ricorso ai capitoli 4011, 1832 e 4051 del Ministero della difesa. Tali capitoli riguardano spese per ammodernamento e manutenzione degli armamenti di Esercito, Marina e

Aeronautica e sono stati variati in diminuzione dall'assestamento. Si deve ritenere pertanto che la copertura non possa essere condivisa.

Il sottosegretario PAVAN fa presente in primo luogo che il testo approvato dalla Camera, ad eccezione dell'articolo 11, era stato concordato tra i ministeri della Difesa e del Tesoro e l'organismo di rappresentanza militare e che su tale testo il Tesoro non aveva nulla da eccepire, anche per quanto riguarda la quantificazione. Relativamente all'onere complessivo dei contratti del pubblico impiego fa presente che gli stanziamenti risultano attualmente sufficienti. Quanto all'articolo 10, in tema di straordinario al personale militare, ricorda che la condizione alla quale il Tesoro aveva subordinato il proprio assenso era che la copertura venisse reperita con risorse della difesa, senza maggiori oneri a carico dello Stato. Tale circostanza risulta realizzata. D'altra parte la copertura per il pagamento degli straordinari non poteva essere trovata nella contrazione dell'indennità militare, che è stata sostanzialmente modificata.

Il presidente ANDREATTA osserva che in tal modo da una parte si utilizzano per finalità correnti capitoli che, nella sostanza, hanno scopi di investimento e dall'altra si provoca una contrazione delle risorse destinate agli armamenti. In considerazione del fatto che i capitoli in questione sono stati più volte rimaneggiati nel corso del corrente anno, manifesta la preoccupazione che essi costituiscano una sorta di massa di manovra per il Ministero della difesa. In realtà, tali capitoli, una volta utilizzati a fini di copertura, non potranno più essere incrementati. Pertanto, per tal via, si produce una diminuzione permanente delle spese della difesa destinati ad armamento, mentre si espandono quelle per il personale, istituendo, tra l'altro, la discutibile figura dello straordinario. Occorrerebbe invece che, qualora la difesa sia orientata a ridurre i propri armamenti, adotti contemporaneamente una drastica politica di ridimensionamento anche delle restanti strutture.

Il senatore BOLLINI ricorda che il Governo aveva proposto un taglio di 300 miliardi per i capitoli sopra indicati, motivandolo con gli effetti della distensione. Successivamente, il Governo ha cancellato questi tagli ed ha utilizzato i capitoli per il pagamento degli straordinari, e una simile procedura è stata già adottata anche negli anni precedenti, sulla base della considerazione che, con una serie di espedienti, la difesa avrebbe successivamente rimpinguato i capitoli stessi. Ritiene pertanto che il Parlamento non possa avallare una simile politica.

Il senatore POLI ricorda che l'istituto dello straordinario per il personale militare è stato adottato in conseguenza della previsione dell'istituto stesso per il personale di polizia e dei carabinieri e che tale decisione deriva dal contratto.

Il sottosegretario PAVAN ricorda che il Tesoro si era opposto all'istituzione dello straordinario per il personale militare.

Il senatore SPOSETTI invita il rappresentante del Tesoro a fornire i dati aggiornati relativi all'onere per i contratti del pubblico impiego.

Il senatore CORTESE ritiene indispensabile un approfondimento della materia della contrattazione nel pubblico impiego, anche al fine di una eventuale revisione della legge-quadro.

Conclusivamente la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole, con le osservazioni emerse dal dibattito.

Conversione in legge, del decreto-legge 4 giugno 1990, n. 129, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno (2298-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 11ª Commissione)

Riferisce il presidente ANDREATTA, ricordando che la clausola di copertura accolta dal Senato era stata redatta tenendo conto delle disponibilità, al momento dell'approvazione del decreto presso il Senato, degli accantonamenti di fondo globale relativi alla proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali per gli anni 1990 e 1991. La somma totale, sia per avviare la fiscalizzazione in quota percentuale, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto, fino al mese di luglio 1991 - scadenza ritenuta obiettivo da raggiungere da parte del Governo in considerazione della necessità di assicurare una copertura al provvedimento di fiscalizzazione sino alla data nella quale si sarebbe dovuto iniziare il negoziato concordato con le parti sociali per la revisione della scala mobile, la cui legge di proroga era stata approvata proprio in quei giorni, mentre erano preannunciate agitazioni sindacali - sia per coprire la fiscalizzazione in quota fissa, prevista nei commi successivi del medesimo articolo e valevole fino a tutto novembre 1990, risultava valutata in 4.127 miliardi, come desumibile anche dalla ripartizione delle minori entrate relative al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, così come effettuata dal comma 9 dello stesso articolo 1, a tale somma dovendosi poi aggiungere i 44 miliardi relativi alla fiscalizzazione in quota fissa per il mese di dicembre, la cui erogazione dipenderà però da un successivo atto legislativo. Tale somma complessiva derivava dall'utilizzazione della quasi integrale disponibilità del predetto accantonamento di fondo speciale per il 1990 (per una somma di 2.253 miliardi) e dell'intera quota utilizzabile dell'accantonamento stesso, per la parte non coperta da fondi negativi o da altre prenotazioni, per il 1991 (per 1.874 miliardi). Conseguentemente la clausola di copertura faceva riferimento indistintamente al biennio.

La soluzione del Senato aveva inoltre carattere di maggior rigore rispetto a quella proposta nel testo originario del Governo. Infatti, il testo del decreto-legge prevedeva un onere sino al 1993, da coprirsi mediante l'utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge n. 120 del 1990. Tale decreto-legge era stato però emanato per incrementare le entrate al fine di contenere il *deficit*. Utilizzare tali entrate, tra l'altro in deroga alla norma della legge finanziaria che impone un utilizzo a fini di copertura solo del 25 per cento delle nuove entrate, costituiva scelta assai meno rigorosa, sotto il profilo della politica di contenimento del disavanzo, rispetto a quella adottata dal Senato, che demandava invece alla legge finanziaria il reperimento, con

conseguente copertura, delle risorse per proseguire la fiscalizzazione dopo il 31 luglio 1991. In ogni caso, si deve ricordare che la Commissione bilancio espresse, il 6 luglio scorso, un parere contrario sull'emendamento del relatore che reperiva la copertura, per il periodo successivo all'esaurimento dei fondi stanziati in fondo globale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*) della legge n. 468, motivando tale contrarietà con la ragione che così si sarebbe introdotto un eccessivo elemento di rigidità nel bilancio. La Camera ha diminuito l'onere a valere sulla voce di fondo speciale per il 1990, facendo decorrere contemporaneamente dal 30 giugno 1991, il ricorso alla finanziaria, anche se probabilmente a seguito di un mancato coordinamento di carattere formale, non è stato modificato il comma 9 dell'articolo 1. La modifica della Camera sembra condivisibile anche in considerazione del fatto che essa adegua il contenuto del decreto a quanto è stato recentemente approvato presso la Commissione bilancio del Senato in relazione al disegno di legge n. 2293, in tema di contenimento della spesa pubblica, che riduce di 450 miliardi l'accantonamento relativo alla fiscalizzazione per il 1990.

Il sottosegretario PAVAN illustra i motivi della contrarietà del Tesoro rispetto al testo del Senato, che hanno indotto la Camera a ridurre l'utilizzazione dell'accantonamento in questione e, relativamente al 1991 ricorda che il Governo si è impegnato a rivedere gli stanziamenti per la fiscalizzazione con l'occasione della prossima legge finanziaria.

Su proposta del presidente ANDREATTA, la Sottocommissione concorda infine di trasmettere un parere favorevole.

Emendamenti al disegno di legge: Modifica dei commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1985, n. 427, in materia di concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato (2050)

(Parere alla 6^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 31 luglio.

Il presidente ANDREATTA fa presente che è pervenuto il parere contrario, da parte della 1^a Commissione, sull'utilizzo in difformità della voce di fondo speciale relativa all'informatizzazione dell'Amministrazione.

Il sottosegretario PAVAN dichiara che il Tesoro consentirebbe all'espressione di un parere favorevole sugli emendamenti in esame.

Su proposta del presidente ANDREATTA l'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,40.

FINANZE E TESORO (6^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 2 AGOSTO 1990

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente Brina, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 8^a Commissione:

Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (1138-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Comitato pareri

GIOVEDÌ 2 AGOSTO 1990

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza del presidente Zecchino, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 8ª Commissione:

Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (1138-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: *rimessione alla sede plenaria.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 2^a e 12^a RIUNITE

(2^a - Giustizia)

(12^a - Sanità)

Venerdì 3 agosto 1990, ore 9

In sede consultiva su atti del Governo

Esame dello schema di testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Venerdì 3 agosto 1990, ore 15,30

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- POLLICE. - Modifica dell'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466, concernente l'estensione di benefici ai genitori di vittime del dovere o di azioni terroristiche (436).
- MANCINO ed altri. - Modifiche ed integrazioni delle leggi 13 agosto 1980, n. 466, e 4 dicembre 1981, n. 720, concernenti provvidenze a favore delle vittime del dovere e delle persone rimaste invalide in conseguenza di eventi terroristici (1244).
- Deputati FIANDROTTI ed altri; ROSSI di MONTELERA; FORLEO ed altri; FORLEO ed altri; MARTINAZZOLI ed altri; PERRONE ed altri; BERSELLI ed altri. - Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (2354) (*Approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati*).

ISTRUZIONE (7^a)

Venerdì 3 agosto 1990, ore 9

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (1138-B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Venerdì 3 agosto 1990, ore 9

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (1138-B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Deputati BIONDI ed altri. - Contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale (2400) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Venerdì 3 agosto 1990, ore 9

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche (ENPAO) e disciplina del trattamento previdenziale delle ostetriche (728-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).*
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Venerdì 3 agosto 1990, ore 8,45

Parere ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato sui disegni di legge:

- Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (Atto Senato n. 1138-B).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi**

Venerdì 3 agosto 1990, ore 9

- Audizione del Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Giulio Andreotti.
-